

TORNATA DELL'11 MARZO 1874

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Congedi. = Svolgimento di un progetto di legge del deputato Pissavini per migliorare le condizioni dei maestri elementari — Considerazioni favorevoli del ministro reggente l'istruzione pubblica — È preso in considerazione. = Discussione generale dello schema di legge per modificazione all'ordinamento dei giurati — Discorso del deputato Righi in opposizione del progetto — Discorso in favore del progetto del deputato De Pasquali — Discorso in favore del deputato Guala, e proposta di un suo voto motivato — Discorso del deputato Lacava in favore del progetto — Osservazioni del deputato Varè contro la chiusura della discussione — Voti motivati dei deputati Castagnola e Puccioni — Reiezione della chiusura — Discorso del deputato Varè contro il progetto.*

La seduta è aperta all'una e 50 minuti.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.)

CONGEDI.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Araldi e Deleuse hanno chiesto un congedo di 10 giorni, per affari privati; l'onorevole Costa ne domandò uno di otto giorni, per ragioni di salute.

(Sono accordati.)

SVOLGIMENTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO PISSAVINI ED ALTRI.

(V. Stampato n° 98)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge del deputato Pissavini, diretta a migliorare le condizioni dei maestri elementari.

Do lettura del progetto di legge.

Art. 1.

Sono estese a tutto il regno le disposizioni della legge 13 novembre 1859, che concernono l'obbligatorietà dell'istruzione elementare.

Art. 2.

La misura minima dello stipendio dei maestri e delle maestre pei corsi inferiore e superiore delle scuole urbane e rurali obbligatorie è modificata secondo l'annessa tabella A.

La riduzione sullo stipendio delle maestre, conformemente al disposto dell'articolo 341 della legge 13 novembre 1859, non potrà mai portare il loro stipendio al disotto della misura minima.

Sono irriti e nulli, nonostante l'espresso o tacito consentimento degli insegnanti, tutti i patti e i modi diretti o indiretti adoperati per ottenere che gli stipendi, veramente da loro percepiti, siano minori della misura minima.

Le prescrizioni del presente articolo per la misura degli stipendi, sono applicabili anche alle capitalizzazioni in corso.

Art. 3.

I maestri e le maestre che avranno compiuto un quinquennio di magistero nel comune non potranno essere licenziati che con una deliberazione motivata dal Consiglio comunale, alla quale dovranno prendere parte due terzi almeno dei consiglieri.

Tale licenziamento non avrà effetto senza l'approvazione del Consiglio scolastico provinciale che potrà opporre il suo divieto sospensivo.

In tal caso il licenziamento non diverrà definitivo se non quando, dopo l'esperienza di un nuovo anno scolastico, il Consiglio comunale persistesse nel suo voto.

Art. 4.

Gli insegnanti assunti a titolo di prova o di supplenza, quando abbiano tutte le qualità richieste dalle leggi e dai regolamenti per esercitare il magistero, e lo abbiano effettivamente esercitato per due anni consecutivi nello stesso comune, saranno pa-

reggiati agl'insegnanti con nomina regolare, tanto per la misura degli stipendi, quanto pel diritto di permanenza quinquennale in ufficio.

Art. 5.

Sono abolite tutte le disposizioni della legge 13 novembre 1859 sulla istruzione elementare contrarie alla presente legge.

Firmati: PISSAVINI — MACCHI — ERCOLE — ALIPPI — SERAFINI — LEARDI — GARELLI — MICHELINI — LENZI — SOLIDATI — ALVISI — MARTINELLI — CARBONELLI — ARNULFI — TASCA — RUGGERI — FERRACCIU — FANO — COSTA — ALLIS — PANCAZZI — BRESCIA-MORRA — GRIFFINI — AYRENTI — CORAPI — CENCELLI — SIMONELLI — F. PATERNOSTRO — LACAVA — DEL GIUDICE G. — NICOTERA — TAMAIO — COPPINO — MAZZAGALLI — LO MONACO — BIGLIATI — GROSSI — MUSSI — CAIROLI — MORELLI SALVATORE — LANDUZZI — GERMANETTI.

Tabella A (art. 2 del progetto.)

Stipendi dei maestri				
Nella categoria	Nel grado	Nella classe		
		Prima	Seconda	Terza
Urbani	Superiore . .	1,250	1,100	1,000
	Inferiore . .	1,000	900	800
Rurali (a) . .	Superiore . .	900	800	700
	Inferiore . .	700	650	600

(a) S'intendono scuole rurali tutte quelle che sono stabilite in comuni, i quali non hanno una popolazione agglomerata di oltre 4000 abitanti.

PISSAVINI. Signori, l'urgente bisogno di un provvedimento inteso a migliorare la condizione dei maestri elementari è ormai entrato nella coscienza universale. Una prova palpabile noi la possiamo riscontrare nella deliberazione testè presa dagli uffici della Camera, i quali furono unanimi nell'ammettere alla lettura il progetto di legge presentato da me in unione a 50 colleghi che hanno l'onore di sedere sui diversi banchi di questa Camera, fra cui mi compiaccio annoverare uomini egregi ed assai benemeriti dell'istruzione elementare.

Questa eloquente manifestazione degli uffici, mi dispensa dal dare un ampio svolgimento alla mia

proposta, suggerita d'altronde da un delicato sentimento di giustizia e di prudenza, raccomandata dal desiderio universale della Camera e del paese.

Benchè tali riflessi escludano dall'animo mio qualsiasi dubbio che la mia proposta non sia per incontrare la più sincera vostra approvazione, tuttavia voi mi consentirete di richiamare l'attenzione vostra sopra due speciali considerazioni che io reputo degne di rimarco.

La prima io la desumo da un discorso pronunziato dall'onorevole Liroy, il più strenuo, il più fiero, il più accanito oppositore che sia sorto in quest'Aula contro il progetto di legge per il riordinamento dell'istruzione elementare.

L'onorevole Liroy, nella seduta del 20 ultimo scorso gennaio, mentre scagliava i suoi fulmini contro le disposizioni di quel progetto di legge, che si riferivano in ispecial modo all'obbligatorietà e alla gratuità della istruzione elementare, chiamandole improvvide, inconsulte ed intempestive, non esitava però a pronunziare queste caratteristiche e rimarchevoli parole:

« Io, diceva l'onorevole Liroy, che combatto questo progetto sul terreno della sua inefficacia e della sua ineseguibilità, io che lo combatto a malincuore, vorrei che almeno di esso rimanesse in piedi quella parte con cui si provvede all'aumento degli stipendi ai maestri elementari pei quali ho sempre nutrito in cuore affetto e simpatia; io vorrei anz che a quella si aggiungessero i provvedimenti, tante volte promessi, sopra le pensioni. »

Se così la pensava l'onorevole Liroy, lascio a voi il giudicare quali fossero le aspirazioni dei più caldi fautori di quel progetto di legge, ispirato all'incremento dell'istruzione popolare, ad una fede sincera nell'avvenire del nostro prediletto paese.

L'altra considerazione, ancora più grave e rilevante, mi è grato desumerla da una circolare che l'egregio senatore Cantelli, nella sua qualità di reggente il dicastero dell'istruzione pubblica, molto opportunamente inviava ai signori prefetti, presidenti dei Consigli provinciali scolastici, affinchè non venissero esagerate o frantese le conseguenze del voto della Camera, col quale erasi respinto il progetto di legge sul riordinamento dell'istruzione elementare.

Non ripeterò le savie considerazioni a cui si ispira l'anzidetta circolare: mi preme però di notare che l'onorevole ministro Cantelli saviamente osserva che col voto del 4 febbraio andò confusa colle altre disposizioni della legge, occasione e materia a discordi pareri, anche quella che riguardava il miglioramento degli ispettori e dei maestri ele-

mentari, quella cioè che lasciava luogo a minori dubbi e che era suggerita da sentimenti di giustizia e dai più pressanti bisogni della vita.

Per quanto concerne gli ispettori, l'onorevole ministro Cantelli si affretta a dichiarare che all'aumento del loro stipendio sarà provveduto secondo le norme che verranno proposte ed attuate per tutti indistintamente gli altri impiegati dello Stato.

Per quanto poi riguarda i maestri elementari, mentre li esorta a non credersi delusi ed abbandonati dopo le non poche speranze loro date negli ultimi anni, ed a non venir meno all'usata sollecitudine nell'adempimento del loro dovere, l'egregio ministro reggente il dicastero dell'istruzione pubblica fa un passo più innanzi, e non esita a dichiarare che, avendo a cuore la sorte loro non meno degli uomini illustri che lo precedettero nell'ufficio di governare l'istruzione, è suo fermo intendimento di presentare alcuni provvedimenti diretti a migliorarne le condizioni, in una misura però compatibile con le presenti difficoltà economiche in cui versano sia le finanze dello Stato che quelle delle provincie e dei comuni.

Bastano, o signori, a mio avviso, queste due gravi considerazioni a raccomandare vivamente alla Camera non solo la presa in considerazione, ma ben anche il sollecito esame del mio progetto di legge, onorato della firma di molti egregi colleghi.

Questo riflesso su cui ho fermata la mia speciale attenzione, mi convinse a non stancare la vostra benevola attenzione, intrattenendovi sopra altri non meno gravi argomenti, che mi sarebbe assai facile portare innanzi a voi a sostegno della mia proposta, intesa a migliorare la sorte di coloro che s'affaticano a propagare l'istruzione, e sanno serbare, in mezzo a tante privazioni, costanza di fede per adempiere al loro dovere.

La Camera però mi vorrà permettere di dire pochissime parole sulle disposizioni in essa contenute.

L'articolo 1 mira specialmente ad estendere la legge del 13 novembre 1859 a tutte indistintamente le provincie del regno nella parte che concerne l'obbligo nei parenti di educare e d'istruire la loro prole.

Codesta legge, ancorchè in alcune parti difettosa, ha fatto buona prova dappertutto. In Sicilia, tenuto conto delle condizioni particolari in cui trovavasi colà l'istruzione elementare, ha dato eccellenti ed ottimi frutti. E qui, nella stessa provincia romana, è dovuto in ispecial modo a quella legge se nello spazio di circa due anni oramai non si trova più un comune in cui non siano aperte e frequentate le scuole.

Estendere dunque anche a quelle altre provincie, in cui non fu sinora promulgata, la legge del 13 novembre 1859, che conserva l'obbligo dell'istruzione elementare e prescrive le norme colle quali vuole essere impartita, credetemi, o signori, non solo è savio, ma prudente consiglio. E se si considera che tra le provincie, a cui la detta legge non venne ancora estesa, sonvi per l'appunto le provincie continentali del mezzogiorno, si vedrà subito tutto l'immenso vantaggio che se ne può ritrarre.

Gli altri articoli del mio progetto mirano in particolare modo al miglioramento della condizione dei maestri elementari.

Non è facile immaginare, o signori, a quanti stenti ed umiliazioni sieno condannati questi martiri moderni, che si chiamano maestri di scuola.

Per coloro segnatamente che vivono nelle campagne, poterono contemplare tanta abnegazione di sacrifici, e capire quanto sia da compiangere la sorte di questi primi fattori di civiltà e di progresso male retribuiti e peggio trattati.

L'annuale trattamento dei maestri elementari eguaglia, e spesse volte è assai inferiore a quello di un semplice colono.

In alcune località un maestro di scuola, con un tenue annuale assegnamento si vede costretto ad assumere eziandio l'ufficio di segretario comunale, ed in talune altre l'istruzione e l'educazione della più cara e della più sacra delle proprietà, voglio dire della prole, viene affidata ad un prete, cappellano o curato che sia, il quale, sopraffatto dagli uffici imposti al suo ministero, ben poco pensa a compiere esattamente quelli che sono demandati al maestro elementare. Con quanto profitto della scuola e della gioventù ciò avvenga, lascio a voi il giudicarlo.

Il maestro, o signori, a mio avviso, è il perno della scuola. Credo quindi che torneranno a voi assai gradite quelle disposizioni del mio progetto di legge che riguardano l'aumento dello stipendio ed i termini delle capitolazioni, come quelle che sono un eccitamento a quest'onorata carriera, la quale oggi-giorno si trova ridotta a così dure condizioni da umiliarne quasi quasi la dignità d'uomo.

Taluno mi potrebbe additare le difficoltà in cui si troveranno i comuni di fare un aumento all'assegnamento annuale dei maestri di scuola.

Questo riflesso meriterebbe al certo la più seria considerazione, quando colla mia proposta io venissi ad imporre ai comuni dei gravi sacrifici; ma coloro tra i miei colleghi i quali hanno pacatamente esaminata la tabella annessa al mio progetto di legge, si saranno di leggeri avveduti che quanto io

chiedgo ai comuni non è al certo superiore alle loro forze ed al loro buon volere.

Io ho l'intimo convincimento che i comuni prenderanno a cuore il miglioramento della condizione dei maestri di scuola con tutto il coraggio dei sacrifici che loro possono essere imposti. E qualora venissero meno a quest'obbligo sacrosanto, spetterà al Governo di impedire, con una vigilanza persistente e diretta, la pericolosa scossa della negligenza sotto il pretesto di una malintesa economia.

Signori, io credo che voi al par di me sentite la necessità stringente di provvedere ad un miglior stato dei maestri elementari; voi al par di me siete convinti che il sollecitare un tale provvedimento è cosa indispensabile dopo il voto negativo dato dalla Camera sul progetto di legge pel riordinamento dell'istruzione elementare.

Non è mio intendimento al certo di indagare le ragioni per le quali la Camera, nell'esercizio dei suoi diritti, respinse quel progetto, e d'altronde ciò non potrebbe condurre ad alcuna utilità pratica. Mi piace però di constatare che quel progetto di legge, dopo che fu seppellito con tutti gli onori di una discussione che ci occupò per quindici giorni, e con l'accompagnamento di 140 palle nere, non fu mai tanto vivo come al presente.

Infatti, giammai se ne è parlato tanto come se ne parla oggigiorno: giammai i giornali ne hanno scritto quanto ne scrivono ora. Persino coloro i quali hanno applaudito al voto della Camera, ed hanno scorto in esso una prova della sua sapienza, non esitano a dichiarare che non vogliono essere considerati nè come nemici dell'istruzione elementare nè come avversari del benessere materiale e morale dei maestri di scuola.

A me dunque altro non rimane che prendere atto di queste buone disposizioni benchè postume, e concludendo il mio dire, sento vivissimo il dovere di ringraziarvi per la benevola attenzione con cui mi avete ascoltato, e coll'animo pieno di fiducia prego la Camera ed il Governo a prendere in considerazione il mio progetto di legge, per non restare più a lungo colla memoria di una sconfitta toccata in ultima analisi ad una causa giustissima, ad un principio eminentemente liberale. (Bene! a sinistra)

CANTILLI, ministro per l'interno, reggente il Ministero della pubblica istruzione. Allorchè la Camera respinse il progetto di legge dell'onorevole ministro dell'istruzione pubblica Scialoja, principale preoccupazione mia, appena ebbi assunto l'incarico interinale di quel portafoglio, si fu di dissipare un'opinione che andava prendendo una certa

consistenza nel paese, che cioè il Parlamento, con quel voto, avesse abrogato il principio dell'obbligatorietà della istruzione elementare. Fu ispirata a questo sentimento la circolare a cui ha fatto cenno l'onorevole Pissavini.

Bastava avere sott'occhio il titolo V della legge sulla pubblica istruzione del 1859 per persuadersi che il timore, che era sorto nell'animo di molti nel paese, era affatto infondato, tuttavolta che le autorità scolastiche avessero adoperata tutta la possibile cura perchè la legge del 1859 fosse in ogni sua parte applicata. Di qui nasceva naturalmente il bisogno che quella legge andasse in attività anche in quelle parti del regno dove finora non era stata attivata, o lo era stata soltanto in parte, mediante particolari provvedimenti. Per questa parte adunque io non posso che accettare la proposta dell'onorevole Pissavini, di applicare, cioè, a tutto il regno il titolo V della legge del 1859; e credo che, come quell'a legge ha finora fatta ottima prova (come accennava anche il proponente) in molte provincie d'Italia, così non potrà che produrre ottimi risultati nelle altre, e che quel progresso che è stato constatato, in fatto di istruzione elementare, si andrà svolgendo anche nelle provincie più recentemente annesse allo Stato.

Il Ministero si preoccupa anche delle condizioni degli ispettori e dei maestri elementari. Lascio da parte la questione degli ispettori, giacchè, come accennava il proponente, questa verrà risolta nell'occasione in cui si discuterà la legge sul miglioramento delle sorti degli impiegati dello Stato.

Quanto ai maestri, è evidente come il miglioramento della sorte loro non potesse andare disgiunto da un aggravio ai comuni. La legge Scialoja aveva provveduto a questa difficoltà, poichè, mentre colla proposta di aumento nel numero e negli stipendi degli insegnanti si venivano ad aggravare i bilanci comunali, colla tassa scolastica si dava ai comuni il mezzo di far fronte alla maggiore spesa. Da ciò una serie di considerazioni le quali non potevano non preoccupare il Ministero.

Tutti lamentano le gravi condizioni nelle quali si trovano i bilanci comunali; quindi il portare nei medesimi un aggravio senza provvedere ad un miglioramento delle entrate comunali, poteva certo sembrare non conveniente agli interessi dei comuni, interessi di cui deve pur farsi carico il Governo.

Ad onta di tutto ciò, il Ministero della pubblica istruzione non mancò di porre in istudio questa questione, ed ha preparato un disegno di legge il quale, per ciò che riguarda l'interesse dell'istruzione, ha già ottenuto autorevoli sanzioni da parte

d'autorità scolastiche, le quali sono state incaricate d'esaminarlo. Resta solo al Ministero di studiare la questione economica dei comuni per vedere fino a qual punto il Governo possa, senza danneggiarne troppo le condizioni, imporre loro nuovi carichi. È questa la ragione per cui non ho ancora presentato alla Camera il disegno di legge che da qualche tempo si sta elaborando nel Ministero dell'istruzione pubblica, ma non andrà molto che potrò presentarlo.

Credo che poca differenza potrà esservi tra il progetto ministeriale ed il progetto dell'onorevole Pissavini. Forse la misura degli stipendi dei maestri potrà essere alquanto diversa, ma sarà facile il poterci mettere d'accordo. Per queste ragioni non ho alcun motivo per oppormi alla presa in considerazione del progetto di legge presentato dall'onorevole Pissavini. Mi riservo di discutere principalmente in quella parte che si risolve in un aggravio ai comuni. Del resto convengo interamente coll'onorevole preopinante intorno all'opportunità delle disposizioni che egli ha presentato alla Camera.

PISSAVINI. Ringrazio anzitutto l'onorevole ministro Cantelli reggente il dicastero dell'istruzione pubblica di avere con parole benevoli e lusinghiere assentito alla presa in considerazione della mia proposta di legge.

L'onorevole ministro Cantelli, tenendo conto delle condizioni finanziarie dei comuni, fece le sue riserve nella parte che concerne l'aumento degli stipendi dei maestri di scuola. In poche parole, non mi sembrò inclinato ad accogliere nella sua integrità la tabella annessa allo schema di legge da me proposto.

Nulla per ora deggio osservare sul merito di tali riserve. L'onorevole ministro però e la Camera non possono al certo avere dimenticato che io stesso aveva rilevato che i comuni si sarebbero trovati in qualche difficoltà a fare un aumento agli annuali assegni dei maestri elementari, tanto più se si poneva mente alle cavate di sangue già fatte ai comuni dall'onorevole Sella, ed a quelle che sono in via di ordinazione per parte dell'onorevole Minghetti suo successore al Ministero delle finanze, che in questa parte non volle stare al disotto del suo onorevole predecessore.

Per mia parte però, non divido in tutta la loro integrità i timori dell'onorevole Cantelli. Potrò prendere abbaglio, ma non esito a credere che i comuni si studieranno di migliorare la triste condizione dei maestri di scuola con tutto il coraggio dei tenui sacrifici che loro possono essere imposti dal mio progetto di legge.

L'onorevole ministro ci fece presentare che in breve avrebbe presentato un progetto di legge pressochè identico al mio nella forma e nella sostanza. Per una speciale deferenza al diritto d'iniziativa parlamentare, sono lietissimo di trovarmi su questo terreno in perfetto accordo colle idee del Governo: mi compiaccio anzi d'averlo preceduto, perchè il mio operato gli servirà di stimolo a presentarlo presto, affinchè la Camera, riunendoli in un solo, possa darvi il suo voto con premurosa sollecitudine.

Ad ogni modo, io non ho che a ripetere i miei ringraziamenti all'onorevole ministro per la buona accoglienza da lui fatta alla mia proposta di legge che la Camera vorrà, spero, prendere unanime in considerazione.

MICHELINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Michelini, se è per opporsi, io le do facoltà di parlare, altrimenti ella sa che il regolamento non mi permette di accordarle la parola.

Pongo ai voti la presa in considerazione del progetto di legge presentato dall'onorevole Pissavini. (È preso in considerazione.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DEI GIURATI ED ALLE RELATIVE DISPOSIZIONI DI PROCEDURA.

(V. Stampato n° 50)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento dei giurati ed alla procedura nei giudizi avanti la Corte d'assise.

La Camera deve ritenere che il progetto di legge è diviso in due parti e che due sono le relazioni distribuite.

È inutile avvertire però che la discussione generale debba farsi ad un tempo su entrambe le parti, come quella che abbraccia l'economia di tutte le modificazioni da introdursi nell'ordinamento dei giurati e nella relativa procedura.

La discussione generale è aperta.

Ha quindi facoltà di parlare l'onorevole Righi, primo nel turno d'iscrizione.

RIGHI. Quando io considero, o signori, le condizioni in cui versa l'opinione pubblica in rapporto all'istituzione del giuri sulle cui modificazioni si apre in oggi la discussione, io m'accorgo che l'opinione pubblica, comunque non mostrisi decisamente avversa ad una simile istituzione, ciò nonpertanto si pose d'alcun tempo seriamente il quesito se que-

sta istituzione del giurì, che altra volta veniva concordemente considerata come il palladio, la garanzia di ogni altra migliore, dell'onore, della libertà e della vita dei cittadini corrisponda più in oggi, praticamente, alla tutela, al mantenimento sicuro di questi beni supremi; quando io considero, dico, le condizioni di tempo in cui apresi questa discussione, ritengo che l'attuale progetto di legge abbia un'importanza incomparabilmente maggiore di quella che non possa apparire dalla sua modesta denominazione di *riordinamento dell'istituzione dei giurati*, ed abbia forse un'importanza pur maggiore di quella stessa che gli possa essere stata attribuita dall'onorevole guardasigilli e dalla Commissione.

Io non posso dubitare menomamente che tanto l'egregio guardasigilli quanto la Commissione, nel proporre l'attuale riforma siano stati animati dal più leale intendimento di provvedere per modo che l'azione del giurì possa riescire corretta in tutto quello in cui appariva difettosa, di guisa che possiamo perciò avere diritto a riprometterci che i verdetti i quali saranno pronunciati nell'avvenire dai giurati possano corrispondere, più di quello che non corrispondessero finora, ai diritti, alle esigenze della punitiva giustizia, alle esigenze della difesa del diritto sociale, o, come volgarmente si dice, al diritto di difesa sociale, ciò poco monta, purchè in ciò si comprenda tanto il diritto che spetta alla società quale aggregazione di tutti gl'individui che la compongono, quanto il diritto che spetta a ciascun individuo considerato sotto forma autonoma in rapporto alla protezione che gli spetta del suo onore, della libertà e della vita.

Egli è precisamente sotto questo punto di vista che, non potendo io dubitare dei retti intendimenti degli egregi componenti la Commissione, credo che essi vadano incontro ad un'amara disillusione, imperocchè, a mio avviso, le riforme proposte non sono così complete e radicali da riprometterci che l'azione del giurì sia per offrire in conseguenza di esse risultamenti migliori. E quale sarebbe il danno, o signori, che ne potrebbe derivare se mai questo mio timore fosse fondato, e si verificassero le conseguenze da me prevedute?

Il danno gravissimo sarebbe questo, che noi, in oggi proponendo delle riforme le quali non potrebbero ottenere il loro effetto praticamente definitivo, ne deriverebbe che l'opinione pubblica, la quale già si mostra marcatamente avversa a questa istituzione, non avrebbe più freno se riuscisse di nuovo disillusa sugli sperabili benefizi dell'attuale riforma, e ci costringerebbe quasi violentemente a dover porre nettamente la questione, e sotto forma

in allora pregiudicata, ci costringerebbe a porre decisamente la questione del mantenimento o della soppressione dei giurati.

Qui mi si permetta di dire, per amore di lealtà e di franchezza non mai eccessive, che non è al certo idolatria, nè un amore molto pronunziato che mi faccia parlare in questo modo a riguardo della conservazione della istituzione del giurì, imperocchè, se io volessi, ciò che non potrei in ogni caso, subordinare alle mie convinzioni di cittadino le mie tendenze istintive e tutt'affatto particolari, direi che io rifuggo da tutte quelle affermazioni, da tutte quelle ingiunzioni, e specialmente da tutti quei giudizi i quali, riflettendo materie così gravi, quali sono la libertà, la vita e la onorabilità dei cittadini, partono da individualità che assumono quasi il carattere d'irresponsabilità, che non possono essere passibili di qualsiasi appellazione e riforma, e che per di più si manifestano sprovvoluti di qualsiasi ragione, di qualsiasi motivazione che li possano legittimare; ma si manifestano all'invece sotto forma assoluta ed autocratica, sotto la forma di una semplice affermazione o di un semplice diniego.

Come cittadino, ripeto, ciò che mi induce a parlare nel senso del mantenimento del giurì e contro l'insufficienza e la parzialità delle attuali riforme, si è perchè io dubito per quello che ho accennato dianzi, che noi, non togliendo in alcuna guisa con queste riforme tutte le cause le quali praticamente sconvolgono talvolta e perturbano in momenti eccezionali la retta facoltà del percepire, del discernere e del giudicare da parte del giurì, credo non faremo altro che esporci fin d'oggi al pericolo di trovarci in altro momento e non lontano di fronte alla questione in allora pregiudicata della soppressione o del mantenimento dei giurati.

Fatte queste premesse, o signori, io vi esporrò alcune brevi mie considerazioni. Prendendo in esame i progetti ministeriali e le due relazioni che ci vennero offerte dalla Commissione, tutte le proposte si possono riassumere in due ordini, in due grandi categorie.

Il primo ordine sarebbe quello che riflette il rialzamento, l'elevazione intellettuale e morale, se mi fosse lecita la parola, del livello dei cittadini ammessi al diritto di essere giurati; il secondo riflette tutto ciò che gli onorevoli proponenti hanno creduto migliore, perchè il giurato trovi la maniera di poter affermare il proprio verdetto, la propria convinzione in modo più conforme alla verità ed alle risultanze processuali di quello forse non sia avvenuto finora.

Per ciò che riguarda il primo ordine di riforme

dichiaro francamente che, se volessi abbandonarmi a teorizzare, cosa che non è molto consona alle mie tendenze, potrei accennare come coll'elevazione del livello dell'intelligenza dei singoli cittadini ammessi ad essere giurati andiamo ad allontanarci sempre più dall'origine storico-razionale del giurì, che ne costituiva il legale *judicium parium suorum*; ma, volendo essere pratici, egli è facile persuadersi come quella classe di persone che commette certi generi di delitti, quale il furto, la grassazione, ecc., ecc., non potrebbe essere ammessa alla costituzione del giurì per tutte quelle imperfezioni intellettuali che la possono rendere incompetente sotto qualsiasi punto di vista e pericolosa nel pronunziare in una materia così delicata quale si è quella dell'amministrazione della giustizia penale. Accetto quindi in genere tutto ciò che riflette le categorie dei cittadini che devono costituire l'elenco generale dei giurati; accetto pure tutto ciò che riflette le norme per la formazione delle liste e la composizione definitiva dei singoli giurati.

Ma, dopo ciò, non posso a meno di sentirmi indotto ad esporvi un'osservazione d'ordine generale bensì, ma che credo assai concludente, che, cioè, se l'elevazione generale del livello dei cittadini che nei singoli casi devono comporre il giurì non può a meno di riuscire produttiva di un benefico effetto, noi però, volendo essere pratici, cadremmo in un gravissimo errore se credessimo che l'effetto benefico fosse in relazione alla fatta modificazione; imperocchè questa tendenza a rendere migliori gli elementi che devono comporre il giurì, si troverà sempre in pratica di fronte alla tendenza perfettamente contraria tanto per parte dell'accusa, quanto per parte della difesa, tendenza in forza della quale, a mezzo del diritto indeclinabile di ricusa, si viene ad eliminare tutti quegli elementi che nei singoli giurati potrebbero essere i migliori ed avere perciò la miglior competenza a decidere.

Basta avere assistito al modo col quale si compongono i singoli giurati per farsi persuasi come il Ministero pubblico creda in buona fede e nella sua migliore coscienza di servire all'interesse della legge coll'eliminare tutti coloro la cui intelligenza gli possa fare credere li induca più facilmente ad accogliere le sottigliezze e le argomentazioni della difesa, specialmente in allora che trattasi di portare la questione sopra la qualificazione del fatto.

In genere, il Ministero pubblico ritiene che l'uomo povero di spirito, e non dotato di forte intelligenza, sia più propenso dell'altro ad accettare la voce autorevole della legge, anzichè quella della difesa; la difesa poi dal canto suo teme le intelligenze chiare

e metalliche, imperocchè ella sa come sia più facile per essa quando trovasi sopra un terreno difficile come le avviene pur troppo nella maggior parte dei casi, produrre delle impressioni e fare assegnamento su queste piuttosto che far tesoro del processo logico che possa seguire, in seguito ai suoi ragionamenti, nella mente dei giurati.

Col suo ragionare ella deve far calcolo invece sulle impressioni che può produrre sull'animo dei giurati, ed è facile credere che sia cosa ben più agevole il produrre delle impressioni sull'animo di chi a freno della propria eccitabilità non abbia una forte intelligenza, piuttosto che nell'ipotesi contraria.

Questa considerazione vien fatta da me, non per negare l'efficacia, la ragionevolezza e la produttività parziale di queste riforme, ma per avvertire la nostra Commissione e la Camera, che noi non possiamo sul terreno pratico riprometterci un beneficio corrispondente a quello che potrebbe apparirci esaminando *a priori* queste riforme.

Passando ora ad esaminare ciò che riguarda il secondo ordine di riforme proposte dall'onorevole ministro guardasigilli e dalla vostra Commissione, essenzialmente queste riforme si riducono, più che altro, al modo col quale si vorrebbe venissero poste le questioni ai giurati.

Intorno a ciò non v'è dubbio che riesce indubbiamente profittevole il ricercare una maniera, una formula, uno stampo (se mi fosse lecito la parola), a mezzo del quale il giurato, che ha ottenuto delle convinzioni rette, delle convinzioni idonee e conformi alla verità ed allo sviluppo degli atti processuali, trovi la maniera di poterle tradurre in quell'affermazione o in quella negativa, che gli viene richiesta dalla legge.

Però io mi faccio la domanda: non sarebbe egli nel caso nostro essenziale il cercare anzitutto di fermare la nostra attenzione a considerare se per caso vi fosse qualche cosa da fare durante quello stadio primordiale dello sviluppo processuale, in cui le convinzioni del giurato devono formarsi? Imperocchè, non giova illudersi, a me e a tutti voi poco interessa certamente che il giurato trovi la maniera di manifestare la sua convinzione, quando essa sia erronea. L'obbiettivo essenziale, a cui deve intendere il legislatore, si è quello di avvisare al modo migliore col quale queste convinzioni si possano ottenere nel modo più giusto e più esatto; ed è perciò che richiamo l'attenzione degli onorevoli miei colleghi e del ministro guardasigilli ad avvisare a tutto ciò che sarebbe ancora a farsi, oltre le poche riforme che essi hanno proposte, durante il

periodo dello sviluppo del dramma processuale, durante quello stadio in cui le impressioni dei giurati vanno direttamente a formarsi.

Considerando le attuali disposizioni del nostro processo penale, processo che comunque sia misto d'indole inquisitoria ed accusatoria, però indubbiamente prevalgono in esso i caratteri dell'accusa, io riconosco perfettamente la squisita ragionevolezza dell'essersi riservata ai due contendenti, il pubblico Ministero, che rappresenta l'accusa, e l'accusato nel suo diritto di difesa, la più ampia, la più illimitata facoltà di ricorrere a tutti quei mezzi di prova, che ciascuno di essi possa ritenere migliori, per indurre nell'animo dei giurati una convinzione rispettivamente favorevole, onde accaparrarsi l'animo del giurato stesso, che deve pronunciare il suo verdetto di colpa, o di irresponsabilità.

I testimoni che vengono chiamati a deporre in giudizio, possono tutti deporre concordemente sopra una medesima circostanza, o possono invece deporre sopra circostanze diverse, ma che concorrono tutte nell'affermazione di un medesimo fatto, oppure possono essere anche discordanti fra loro; ma anche in questo fatto, che esista cioè discordanza nelle deposizioni dei testimoni, bisogna avvertire che il testimone propriamente detto, è chiamato a deporre in giudizio soltanto sopra circostanze materiali e di fatto; sopra circostanze di fatto, cioè che sono proprie della vita comune, ed è perciò che non è al certo soverchia esigenza il credere che qualora vi sia discordanza nelle deposizioni dei testimoni, egli deve avere tanta intelligenza, egli deve avere tanto criterio, da essere in grado di scegliere quelle che valgano a radicare nel suo animo la prova della colpevolezza o dell'innocenza dell'accusato.

Ma diversamente affatto (e badate bene, signori), diversamente affatto da ciò avviene allorchè voi chiamate in giudizio, anzichè dei testimoni propriamente detti, i quali devono deporre intorno a circostanze materiali di fatto, allorchè, dico, voi chiamate invece dei periti, dei tecnici, i quali sono invitati a deporre ciascuno di conformità alla propria religione scientifica, alla propria fede illimitata o allo scetticismo che professa pure nella propria scienza, a periti che sono chiamati a deporre intorno ad una specialità dello scibile umano.

Badate bene, signori, l'articolo 468 del Codice di procedura penale stabilisce che in un certo determinato periodo di tempo, quando cioè sia stata notificata la sentenza d'accusa e prima che venga il dibattimento, tanto l'accusa, quanto la difesa sono autorizzate a produrre la lista dei nuovi testimoni e dei nuovi periti che si vogliono far assumere al-

l'orale dibattimento, ed osservarsi che qualora sieno proposti a citarsi dei nuovi testimoni e dei nuovi periti, i quali non sieno stati assunti durante il processo istruttorio, si devono nella relativa istanza accennare le circostanze sulle quali ciascuno di essi dovrà essere interrogato.

Questa facoltà lasciata alle parti d'introdurre nuovi testimoni e nuovi periti, per me è perfettamente ragionevole, e la vorrei conservare perciò appunto illimitata come è in oggi, per quanto riflette però solo i testimoni propriamente detti, coloro cioè i quali devono deporre circostanze materiali e di fatto, che sono, ripeto, di competenza dell'apprezzamento dei giurati.

Diversamente avviene la cosa, allorchè trattasi di lasciare alle parti, non già più soltanto la semplice provocazione di nuove perizie, ma si acconsente a ciascuna di esse la scelta del perito speciale che desidera di trarre in giudizio a deporre.

Badate bene, signori, a questa verità pratica; quello fra i contendenti, l'accusa o la difesa, a cui sia riuscita profittevole la perizia assunta durante il processo istruttorio, possiamo esser sicuri che non sarà mai per provocare una nuova perizia da assumersi al pubblico dibattimento, imperocchè egli è già troppo soddisfatto del verdetto dei periti, e si contenterebbe che o vengano sentiti nuovamente al dibattimento i periti medesimi, o che ne venga letta la relazione.

Quindi possiamo essere sicuri che la perizia all'orale dibattimento viene sempre provocata dalla parte che vuole distruggere gli effetti della perizia che esiste pienamente acquisita alla legge nel processo istruttorio. Il contatto di queste perizie discordanti fra loro non avviene nella maggioranza dei casi di furto, grassazione od altri simili, sia perchè l'accusato è sprovvisto di mezzi, e quindi non può fecondare la propria difesa, sia perchè il pubblico Ministero può in tali casi fare assegnamento amplissimo su quella quasi crudeltà colla quale il giurato perseguita tutti quei generi di delitti che vengono commessi dalla classe di persone (badiamo bene che in ciò vi è molto di vero), da quella classe di persone alla quale egli non appartiene. Ed invece questi contatti, queste provocazioni di nuove perizie avvengono soltanto in allora che trattisi o di un accusato che possa fecondare la propria difesa, oppure di un fatto che abbia commossa per la sua eccezionalità la pubblica opinione.

Quali siano le conseguenze di questa facoltà colla quale accordasi alle parti la scelta delle persone tecniche che debbono essere chiamate al dibattimento orale, sarà facile il riconoscerlo. Basterà a

tal uopo per riconoscerle il rilevare quali sieno le condizioni delle scienze, e specialmente della scienza della medicina legale, che è quella che viene più spesso d'ogni altra chiamata in giudizio per coadiuvare l'amministrazione della giustizia punitiva.

Supponete infatti, o signori, di trovarvi di fronte ad un crimine d'infanticidio o di procurato aborto. Ebbene la medicina legale vi espone tutti i criteri che nella normalità dei casi si devono accettare come costituenti la prova che l'infante sia nato vivo, e che in conseguenza vi sia quell'elemento essenzialissimo, senza del quale non potrebbe esistere davanti alla legge la specialità del crimine d'infanticidio. Ciò nella ordinarietà e nella maggioranza dei casi; però la stessa medicina legale ci dice che, in onta al più perfetto sviluppo che possa offrire all'esame il corpicino dell'infante, in onta al più perfetto sviluppo che vi possano offrire i visceri anatomicizzati nelle tre cavità toracica, addominale e craniale, in onta al più perfetto risulamento della docimazia polmonare idrostatica, in onta al completo galleggiamento nell'acqua dei polmoncini uniti alle glandule lievi e disgiunti, in onta all'essersi in maniera indubbia constatato che l'infante deve aver respirato, in onta a tutto ciò, la medicina legale vi dice pure che in alcuni casi tutt'affatto eccezionali può avvenire che la presenza dell'aria nei polmoni del feto non implichi punto la prova positiva che l'infante abbia goduto della vita extrauterina per modo che abbiate la certezza che in suo confronto si potesse commettere il crimine di infanticidio, essendo avvenuto talvolta che per fenomeni tutt'affatto eccezionali del parto e che non vorrò indicare, il feto abbia respirato non solo, ma sia stato perfino inteso a vagire nello stesso alvo materno, senza che abbia potuto raggiungere poscia la luce in condizione di legale vitalità.

In altre circostanze la stessa medicina legale ci dice, che nel mentre una quantità indefinita di atti e di sostanze possono e devono produrre ordinariamente l'aborto, pure non vi è una sostanza generalmente, necessariamente e ineluttabilmente abortiva per modo che anche avendo noi la prova che in quella determinata occasione fu fatto uso di una bevanda, d'indole dannosa, ciò non pertanto non possiamo escludere che l'aborto non sarebbe avvenuto medesimamente per causa indipendente, per causa affatto naturale.

Ebbene, o signori, di fronte a queste enunciazioni di una scienza che ha tanta parte nello sviluppo del processo penale, quale dovrebbe essere veramente il suo compito?

A mio avviso il compito della scienza dovrebbe

essere quello di presentarsi a mezzo dei suoi sacerdoti in giudizio e di affermare quale sia la sintesi complessiva, quale sia il giudizio definitivo che essa può dare nella sua migliore coscienza, fatta ragione di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto; e non già, o signori, come avviene in oggi, che abbiasi a vedere la scienza a presentarsi in giudizio soltanto sotto la forma e quasi colla missione di contraddire assiduamente a se stessa, enunciando le sue diverse teorie, enunciando gli opposti che emergono dalle sue diverse popolarità, confondendo, e non a caso, ciò che vi ha in essa di normale e di ordinario con ciò che vi è soltanto di eventuale ed eccezionale per modo che nell'animo del giurato non si può infondere che il dubbio e giammai un tranquillo convincimento qualsiasi, quel convincimento che è indispensabile acciò il giurato stesso possa proferire con adeguata cognizione di causa il suo verdetto di affermazione o di negazione.

E questo, o signori, io credo che lo si potrebbe ottenere nella maniera più perfetta allora che, anzichè accordare alle parti la facoltà di scegliere esse stesse le persone che devono comporre la perizia, di girare pel paese alla ricerca di un perito che propugni per le sue tendenze scientifiche e quindi colla miglior buona fede del mondo, perchè io non credo che nessuno si possa fare spergiuo in giudizio, e molto meno il sacerdote della scienza, che anzichè, ripeto, accordare alle parti la facoltà di trarre in giudizio quei periti che credono migliori, si costituisca all'invece una perizia impersonale, una perizia che non riconosca la genesi e l'origine del suo mandato nè dall'accusa, nè dalla difesa, ma che non abbia altro obbiettivo tranne quello di rendere omaggio alla scienza, e tradurre in giudizio quel vero scientifico che è chiamato unicamente a deporre.

È inutile che io dica le mille maniere con le quali si potrebbe ottenere una simile perizia impersonale. D'altra parte, nel nostro paese, dove abbondano tanto le Università, ciò riuscirebbe molto più agevole, molto più facile, inquantochè ciascuna facoltà universitaria medica potrebbe costituire una perizia di seconda, di terza e di ultima revisione, fino a tanto, in una parola, che si potesse indurre nell'animo nostro la tranquillità di avere raggiunto il vero scientifico, quel vero scientifico beninteso che non può raggiungere mai il grado di vera certezza, quel grado di certezza che è in lotta diretta con la imperfezione dei mezzi terreni, dei quali noi siamo pur troppo costretti ad usare quando vogliamo raggiungere la verità e la giustizia.

Perdonatemi se mi diffondo su quest'argomento, poichè mi pare vitalissimo, di fronte a quegli assurdi che non vorrei si avessero mai a rinnovare.

Queste anomalie, in rapporto alla medicina legale, avvengono, badisi bene, in quelle stesse materie sulle quali la scienza ha fissato già i suoi canoni, in quelle materie in rapporto alle quali le sue dottrine scientifiche sono, si può dire, concordemente accettate.

Immaginate voi, o signori, che cosa possa accadere riguardo a tutte quelle parti della scienza medico-legale nelle quali si va appena in oggi facendo i primi passi, in cui va tentando in oggi le sue prime esplorazioni?

Concedetemi, o signori, che io vi ponga davanti ad un caso pratico. Supponete che noi ci troviamo di fronte ad una violazione di una fanciulla, che si voglia sia stata colpevolmente commessa mediante sonno magnetico. Nello stato in cui si trova presentemente la scienza è egli possibile il credere che noi avremo in giudizio la prevalenza di una perizia la quale valga a stabilire soltanto il dubbio, unicamente legittimo, e quindi l'impossibilità che venga accettato il sogno magnetico come una causa che sopprime, che annienta siffattamente la volontà della fanciulla da renderla irresponsabile di ogni suo atto, come quello a cui deve ritenersi estranea la sua volontà?

Dal suo canto il pubblico Ministero andrà ricercando un magnetologo il quale non solo crederà completamente a tutti gli effetti del magnetismo da esso lui professato e nei miracoli che egli ritiene di produrre colle ondate di fluido magnetico che egli fa scattare colla sua volontà condensata, ma che crederà per di più pienamente, eziandio, nei fenomeni della più fina lucidità e della più squisita chiaroveggenza. E questo magnetologo non esiterà un momento a dichiarare in giudizio, con una fede veramente evangelica, che nel sonno magnetico si può ottenere completamente la soppressione della volontà della fanciulla, e che di conseguenza abbiamo, in quel sonno artificialmente procurato, le condizioni reclamate dalla legge perchè si possa ritenere raggiunto l'estremo costitutivo, l'obiettività delittuosa in tale materia.

La difesa all'invece dall'altro canto andrà alla ricerca, naturalmente, di un magnetologo ben più moderato, d'un magnetologo d'altra scuola e di diversi convincimenti, di uno fra quei medici i quali non negheranno certamente il magnetismo, imperocchè ognuno sa che l'elettricità e il magnetismo sono i due grandi elementi che costituiscono la vita dell'universo, ma che vi dirà come debbasi procedere molto cautamente in questa materia, perchè il

magnetismo animale esiste certamente, ma non esiste però in modo da far sì che la fanciulla abbia soppressa totalmente la facoltà volitiva e sia resa incapace di tutelare il suo onore, la sua interezza corporea e gl'intimi segreti dell'anima sua, quando veramente lo voglia.

E questo perito dirà: badate bene, o giurati, che quel sonno è soltanto apparente; badate bene che con quel sonno la fanciulla intese con la parvenza dell'inconsapevolezza di giustificare presso lo stesso suo seduttore una moralmente colpevole bensì, ma d'altrettanto geniale, ma d'altrettanto spontanea adesione.

Ora i giurati, o signori, di fronte a queste due teorie, ciascuna delle quali viene esposta con una eloquenza ed una fede mirabile, che cosa volete che facciano? A chi dovranno credere? Sarà un vero caso, un vero accidente se risponderanno conformemente a giustizia, e ciò con quanto danno della verità e del diritto non è necessario che io li dica, perchè la giustizia non vuol essere sorteggiata, la giustizia vuole essere apprezzata e giudicata. Che se poi il giurato in questa contingenza si appiglierà al partito migliore, cioè a quello di dare un verdetto negativo, con ciò fare non pronuncierà egli un giudizio, ma formolerà soltanto una protesta contro la legge, la quale lo pone in una condizione affatto impossibile e, diciamolo francamente, contro la legge che lo pone in una condizione decisamente ridicola, quale si è quella di dover giudicare di ciò di cui egli non comprende non solo l'essenza, ma nemmeno il linguaggio.

Se non temessi di abusare dell'indulgenza della Camera, giacchè siamo sopra questo terreno, potrei scendere alla citazione di casi ancor più comuni e facili a verificarsi, acciò non mi si appunti di andare artificialmente alla ricerca di casi che rassomiglino, per la loro eccezionale rarità, all'araba fenice.

Guardiamo che cosa accade in tutti questi processi che attirano in modo speciale l'attenzione della pubblica opinione, la quale si fa sollecita di addebitare l'istituzione dei giurati soltanto di quelle poche sentenze di assoluzione che la colpiscono e non accredita d'altra parte, come sarebbe doveroso, questa istituzione da quella quantità di verdetti affermativi che colpiscono severamente e talvolta con non bastevole ponderazione i colpevoli.

Rivolgiamo adunque la nostra attenzione ad uno di questi processi che attraggono in modo speciale l'attenzione del pubblico.

Quando trattasi di qualcuno di questi gravi processi in cui o per l'elevatezza della posizione sociale dell'imputato o per la gravità ed eccezionalità del

maleficio sia possibile sviluppare ampiamente tutti i mezzi e tutte le risorse di un'abile difesa, viene fatta ordinariamente la questione sulla normalità od anormalità delle facoltà intellettuali dell'accusato.

Ebbene, o signori, in questi casi in cui trattasi di constatare le condizioni mentali dell'imputato, accade costantemente che il giurato si trovi di fronte contemporaneamente a periti medici, i quali vengono in giudizio ad affermare che la pazzia non possa svilupparsi subitaneamente dall'un momento all'altro, e che, ad ogni modo, non potrebbe essere tale da raggiungere quel grado d'intensità che valga a diminuire ogni responsabilità nell'accusato, ma che la vera pazzia non può a meno di essere stata indubbiamente preannunciata da atti che la indicassero tale.

Verrà invece al cospetto dello stesso giurato, che intese tale teoria, la giovine scuola degli alienisti, e questa vi dirà che, col seguire questa vieta teoria, non abbiám fatto altro che popolare le carceri di mentecatti, anziché di veri colpevoli; essa vi dirà che la pazzia, per essere considerata tale, non è punto necessario sia stata preannunciata da atti qualsiasi di aberrazione, per modo che ella si sentirà indotta perfino ad asserirvi come positivo ed indubbio ciò che è racchiuso nella teoria della così detta pazzia istantanea, lucida, ragionante, senza precedenti e senza conseguenti di sorta. Ora, o signori, il giurato messo di fronte a queste varie teorie non può che rimanere terrorizzato ed abbandonarsi, diciamolo pure, a quell'unico mezzo di tranquillità per la sua coscienza il quale consiste appunto nel dare un verdetto negativo, uno di quei verdetti che tanto impressionano la pubblica opinione, ma la cui responsabilità non è del giurato, ma unicamente della legge che lo pone in una condizione impossibile.

E qui mi corre l'obbligo di dichiarare che con queste parole non ho punto inteso manifestare sensi d'irriverenza verso questa giovane scuola degli alienisti, verso questi giovani che si possono qualificare quali apostoli veri della scienza a cui si sono votati, i quali si fanno con costanza veramente ammirabile a rintracciare le misteriose movenze e l'origine dell'intelletto umano, e tendono a surrogare all'antico e barbaro sistema di curare i mentecatti colla prostrazione, col dissanguamento e coi mezzi di materiale contensione, tendono a surrogare una terapia razionale, cercando di riconoscere quali sono le cause dell'aberramento per opporvi tutti quei mezzi di cura che vengono suggeriti dall'arte e dall'amore per l'umanità sofferente.

Nessuno più di me, signori, ammira questa giovine scuola, la quale si fa a ricercare le sorgenti dell'intelligenza che in oggi sono ben più recondite di quelle del Nilo; ma, appunto perchè faccio molto assegnamento sull'avvenire dell'alienismo, appunto perchè considero che può venire giorno in cui la scuola intelligente degli alienisti riesca veramente di aiuto efficace nell'amministrazione della giustizia, appunto perciò desidero ardentemente che gli alienisti si persuadano dello stadio di pura esplorazione ed analisi in cui trovasi tuttavia la loro scienza, appunto perciò desidererei che, riconoscendo l'alienista le condizioni attuali della propria scienza e la missione che ad esso viene affidata dal giudice, quando comparisce in giudizio per rispondere sulla normalità o sulla aberrazione di una intelligenza, non debba proporsi a modello, non debba fissare quale il tipo, quale il *diapason* a cui informare il proprio responso una intelligenza che abbia fortunatamente sortito le più belle doti dalla natura, che sia stata sussidiata dalla educazione ed abbia vissuto in un ambiente atto a fortificarne la normalità e la rettitudine.

I periti in giudizio sono all'invece chiamati a giudicare dell'intelligenza di chi pur troppo, come succede nella maggioranza dei casi per coloro che commettono dei gravi delitti, hanno sortito dalla natura dei pravi istinti, delle tendenze alla insaziabile brama d'illecito lucro, delle tendenze alla lotta ed al sangue contro i loro concittadini.

Quando gli alienisti vorranno scendere su questo terreno e formulare il loro giudizio di fronte a questo tipo in rapporto al quale devono stabilire le condizioni intellettuali dell'accusato di fronte alla legge, in allora il loro campo andrà restringendosi, ma loro influenza diventerà immensamente maggiore e la loro opera riuscirà veramente umanitaria e potrà riuscire in vantaggio ed a vero profitto dell'amministrazione della punitiva giustizia.

Queste impressioni che riflettono le modalità acconsentite dalle nostre leggi di procedura in rapporto all'assunzione delle parti ed alla scelta che viene lasciata dei periti alle parti, io forse non avrei avuto il coraggio di esporre alla Camera, tanto mi fa meraviglia e mi rendeva quindi dubbioso il non averle mai intese ripetere nel pratico esercizio della penale giurisprudenza e lo aver sempre all'invece veduto accettarsi come cosa indiscutibile che si debba lasciare alle parti la scelta del perito giudiziario. Ebbi ciò nonpertanto il coraggio di dire tutto ciò, perchè ne fui confortato da un fatto per me autorevolissimo, che, cioè, nella Commissione governativa che venne eletta dall'e-

gregio ministro guardasigilli (mi sembra nel luglio del passato anno 1873), composta degli uomini più illustri per teoria e per pratica in questa materia di diritto penale, fra i quali sedeva certamente non ultimo l'egregio mio amico onorevole Puccioni, in quella Commissione, dico, mi fu dato di vedere una proposta, che era stata fatta da uno dei suoi membri, che cioè venisse riconosciuta l'impossibilità che il giurato sia in grado di apprezzare degnamente il giudizio tecnico che viene esposto dal perito e che perciò l'apprezzamento del medesimo dovesse essere attribuito esclusivamente al giudice del diritto, il quale, dopo averlo formulato, lo presenterebbe al giurato come elemento per esso indiscutibile, sul quale potesse basarsi con piena tranquillità di coscienza nello stabilire le proprie convinzioni complesse e nel pronunciare il definitivo verdetto.

Io, o signori, non divido punto, in quanto al modo di sua applicazione, questo concetto dell'egregio membro della Commissione governativa, ma questo mi rafferma però nel pensiero che altri quindi convenga perfettamente con me nel riconoscere la posizione assurda e ridicola che noi facciamo ai nostri giurati, di fronte a questa perpetua lotta alla quale li forziamo di assistere e di giudicare, a questa lotta che esiste in tutto ciò che si riferisce a giudizi tecnici, ed a perizie in materia penale, quando la scelta del perito venga abbandonata ai contendenti.

Ed io perciò, lo ripeto, richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro guardasigilli e degli egregi colleghi che compongono la Commissione, a bene esaminare se vi sia modo o meglio a stabilire quale possa essere il metodo più conveniente, più appropriato e più corrispondente alle esigenze di legge perchè si possa costituire ciò che io chiamo l'impersonalità vera della perizia, per vedere se vi sia modo di fare in guisa che il perito non riconosca la ragione e l'origine del proprio mandato nè dall'una nè dall'altra delle parti che sono chiamate a contendere, imperocchè, ripeto, se non vorremo dimenticare, badiamolo bene, o signori, l'umanità degli uomini, come siamo troppo spesso abituati a fare noi Italiani, che dimentichiamo talvolta, legiferando, di avere a fare con esseri ciascuno dei quali ha pure un cuore che palpita e perciò delle passioni, delle simpatie e delle aversioni, se non vorremo sorpassare a tutto ciò, dovremo avvertire come il perito per istintiva tendenza e nella miglior buona fede del mondo, non potrà a meno di atteggiare la propria mente a ravvisare e giudicare la tesi nel senso favorevole all'interesse di colui dal quale egli

riconosce la ragione e l'origine del proprio mandato.

Dopo ciò passando ad altri argomenti dichiaro che mi associo alle idee ed ai concetti che vennero espressi dalla Commissione per quanto riguarda la discussione pubblica, per quanto riguarda il riassunto presidenziale, per quanto riguarda la questione della nullità in rapporto al diritto attribuito alla Corte di rimandare la causa ad un'altra Corte d'assise, quando ella creda, a semplice maggioranza, che il verdetto pronunciato dai giurati sia erroneo; ma mi discosto affatto all'invece dalla Commissione nostra, e mi accosto completamente all'onorevole ministro guardasigilli per tutto ciò che riflette il modo col quale si vorrebbe che fossero poste le questioni dei giurati. Ed infatti di quanto io desidero che la difesa sia perfettamente ampia, sia illimitata e non possa venire circoscritta che solamente dal prudente potere discrezionale del presidente, d'altrettanto per ciò appunto desidero che il riassunto presidenziale venga mantenuto nelle forme sancite dalla legge attualmente in vigore. Infatti in tutti quei processi nei quali la specialità della causa mette a confronto fra loro a contendersi due individualità valide e vigorose, le quali pongono a contribuzione tutte se stesse ed ogni loro migliore attitudine, ciascuna a vantaggio dei loro rispettivi rappresentati, l'accusato, o la legge, in tal caso è ben naturale che ciascuna cerchi d'impressionare più profondamente che può l'animo del giurato per modo che ben di spesso giunge un momento in cui il giurato non sa più quali sieno le sue convinzioni che sono il frutto e la conseguenza soltanto dell'artificio di chi ha parlato, e quali siano le convinzioni che sono frutto e conseguenza della vera natura delle cose, e degli atti che sono andati svolgendosi alla sua presenza.

Nulla quindi di più provvido che in quel momento appunto in cui il giurato non può essere che in una condizione di una certa esaltazione d'animo, alla parola calda ed eccitata dei contendenti sottratti la calma e pacata esposizione del magistrato imparziale, il quale, riassumendo le risultanze tutte, valga a rimetterle nella effettiva loro condizione, e valga, badiasi bene, a porre nella loro giusta significazione e verità le risultanze testimoniali e di fatto che durante le arringhe ciascuna delle parti cerca quasi sempre di parafrasare e di ridurre nel miglior modo possibile, ed in guisa che riescano a profitto della causa rispettivamente da ciascuna di esse difesa. (*Benissimo!*)

Prima di addivenire alle poche parole che sono per dire riguardo alla questione del modo col quale si vogliono porre le domande ai giurati, avrei il de-

siderio di provocare, non dirò delle riforme, ma una migliore e più esatta osservanza di alcune disposizioni di legge, che sono pure in oggi vigenti, ed in ciò io mi faccio eco di quello che si è propugnato in questi ultimi anni da tutti i giureconsulti e criminalisti teorici e pratici, ed in particolar modo dalla voce autorevolissima dell'egregio professore Carrara, che mi duole immensamente di non vederlo compagno, come lo fu altra volta, in quest'Aula, chè la sua voce ci sarebbe di guida e di conforto infallibili nella discussione dell'attuale progetto di legge.

Il primo di questi miei desiderii riflette una maggiore applicabilità del provvedimento che sta perfettamente racchiuso nelle disposizioni attuali di legge, ma che pure non ha prodotto tutti gli effetti di cui potrebbe essere fecondo, per le ragioni che sono per svolgere.

Vorrei, cioè, che si rimandassero dalla sezione d'accusa al tribunale civile e correzionale od alla pretura tutti quei reati i quali sia facile prevedere come, nello sviluppo dell'orale dibattimento, riscano a cambiare la loro primitiva natura e possano venire puniti con pene estremamente miti.

Non si può immaginare la *demoralizzazione* che produce nell'animo del giurato il fatto dell'aver inteso egli, dall'atto d'accusa e dalla lettura della sentenza di accusa, dipingersi ed essergli presentata una responsabilità con caratteri molto foschi, molto gravi, ed il vedere all'invece che, mano a mano che vanno sviluppandosi le prove, questa responsabilità va pur essa sempre diminuendo e quasi evapora del tutto; il giurato non può a meno di sospettare, di essere indotto nel dubbio, che la magistratura giudiziaria sia proclive ad esagerare la responsabilità degli accusati, piuttostochè essere la naturale loro tutrice; e perciò appunto il loro animo si atteggia a diffidenza. Questo concetto, ripeto, si tradurrebbe in ciò che dicesi, con frase accettata in pratica, il bisogno di *correzionalizzare* il crimine il più che si possa. Ed in tale riguardo ricordo che l'articolo 440 del Codice di procedura penale stabilisce: « che in tutti i casi in cui, o per ragione d'età o dello stato di mente, o per qualsiasi altra circostanza attenuante, compresa quella accennata dall'articolo 648 del Codice penale, i reati qualificati crimini siano puniti a termini di legge rispetto a tutti gli imputati col solo carcere, ossia si faccia commutazione della pena criminale col passaggio alla pena del carcere, la sezione d'accusa, in tutti questi casi, rinverrà queste cause al tribunale che pronunzierà in via correzionale. »

Però, si aggiunge, tale rinvio non avrà luogo

se non se quando sia deliberato ad unanimità di voti.

Ora, io credo che si potrebbe raggiungere l'obbiettivo del mio desiderio, e rendere molto più produttiva ed efficace questa disposizione dell'articolo 440 qualora si sostituisse, all'unanimità richiesta dei componenti la sezione d'accusa, la sola loro maggioranza.

Io credo che in questo mi troverò d'accordo col l'onorevole Puccioni relatore della Commissione e coi suoi colleghi, i quali saranno disposti ad accettare una tale modificazione che è d'altronde perfettamente conforme a quella pure da essi fatta, colla quale sostituirono la maggioranza all'unanimità, quando la Corte, ritenendo erroneo il verdetto dei giurati, delibera di rimandare il processo ad altra Corte d'assise.

Un altro desiderio vorrei esporre all'onorevole guardasigilli, e sarebbe che nessun imputato possa essere posto in istato d'accusa formale, e rimandato al dibattimento, senza che gli siano state opposte tutte quelle circostanze le quali valgono a stabilire la prova tanto in linea obbiettiva che subbiettiva del reato.

L'egregio ministro guardasigilli può rispondermi che a ciò provvedono in massima gli articoli 233, 234 e 235 del Codice di procedura penale, i quali tutti stabiliscono come appunto all'accusato debbano essere contestate le circostanze obbiettive e soggettive, che stanno a suo carico.

Però osservo all'onorevole ministro guardasigilli che noi non raggiungeremo un effetto pratico e l'esatta osservanza di queste disposizioni di legge se non in allora che ci decideremo a rendere obbligatorio quello che chiamasi il così detto costituito obbiettivo che era in vigore con vera pratica utilità presso alcune delle legislazioni italiane anteriori all'attuale.

Il costituito obbiettivo è quell'atto, per chi nol sapesse, in forza del quale il giudice istruttore dopo di aver raccolto tutti gli elementi che valgano a stabilire la prova, sia in linea obbiettiva, che in linea subbiettiva del reato, chiama in esame l'accusato, e gli espone sotto forma cronologica e viepiù sempre stringente tutti i mezzi di prova che risultarono dal processo e stanno a suo carico. Il costituito obbiettivo è precisamente quell'esame durante il quale s'istituisce una vera lotta tra il giudice istruttore e l'accusato, l'uno per stabilire l'efficacia e la conclusione dei mezzi di prova che ha raccolto, l'altro naturalmente per contraddire ed escludere tale conclusione e significazione a suo carico.

Un danno gravissimo può derivare talvolta dalla

ommissione di questo esame, come appunto avviene quando rimandasi all'orale dibattimento colui il quale, se fosse stato sentito a tempo debito, se avesse avuto l'opportunità di esporre tutte le proprie difese, avrebbe potuto persuadere il giudice istruttore della sua incolpabilità, ed avrebbe potuto opporre altri documenti ed altre testimonianze a propria difesa.

Avvi un altro guaio che può derivare dall'inesatta osservanza di questa disposizione di legge, il quale può essere di doppio genere.

Ed invero osserverò all'onorevole guardasigilli che, quando l'accusato è posto in grado di conoscere tutte le prove che stanno a suo carico soltanto dopo la notificazione della sentenza di accusa, dopo cioè che egli ha il diritto di essere sussidiato da un difensore, potrà sempre avvenire che in questo momento si possa provvedere ad una difesa artificiale; nel mentre poi ne può derivare l'altro sconcio, e l'altro massimo fra tutti i danni, che cioè il giurato, sentendo come l'accusato all'orale dibattimento può offerire delle discolpe concludenti, egli che naturalmente non conosce il meccanismo processuale e le omissioni che possono essere state fatte durante l'istruttoria, dura fatica a persuadersi che queste discolpe siano naturali, vere e genuine, per modo che s'induce facilmente a sospettare che tali discolpe, tali giustificazioni non siano che il frutto di un artificio di difesa combinato tra l'accusato ed il suo difensore. Basta annunziare questo desiderio, perchè ne sia, io credo, dimostrata la squisita sua ragionevolezza.

Passando ora a considerare quanto riflette il modo di porre le questioni ai giurati, noi ci troviamo di fronte a tre formule: quella in oggi in vigore in forza dell'attuale legge di procedura, quella che viene proposta dal progetto ministeriale e quella che viene proposta dalla Commissione.

La formula in oggi in vigore è quella che stabilisce che al giurato si dimandi se l'accusato è egli colpevole del crimine di omicidio volontario, di furto, ecc.; quella che viene proposta dall'egregio ministro guardasigilli coll'attuale progetto di legge, chiede invece al giurato, se l'accusato sia egli colpevole di avere... (coll'indicazione del fatto materiale dell'azione), senza che vi sia punto la qualifica del crimine, del maleficio attribuito all'accusato; e finalmente la formula della Commissione è quella che stabilisce che si abbia a domandare: se consta che l'accusato (e si accennano le circostanze di tempo e di luogo) *abbia vibrato con intenzione di uccidere un colpo di coltello a X, cagionandogli una*

ferita che fu causa unica e necessaria della morte di lui?

Leggendo queste due formule nuovamente introdotte nell'attuale progetto di legge, egli è facile di riconoscere in che essenzialmente diversifichino. Nel mentre, infatti, l'egregio ministro di grazia e giustizia riconosce nel giurato la competenza e gli attribuisce il diritto di deliberare intorno alla colpevolezza, alla responsabilità dell'accusato in quella determinata materia, l'egregia nostra Commissione toglie, all'invece, del tutto al giurato simile facoltà, e lo limita solo a rispondere intorno all'effettuazione dell'azione materiale ed intenzionale per parte dell'accusato.

Io che, come dichiarai dianzi, per istintiva tendenza, non sono punto entusiasta di questa istituzione, dichiaro però che, se avessi nutrita la sfiducia che mostra di nutrire l'egregia nostra Commissione per questa istituzione, in forza della formula tanto restrittiva che ella vorrebbe venisse adoperata nel proporre le domande, io avrei, in tal caso, avuto il coraggio di proporre nettamente la questione della soppressione del giuri, anzichè mantenere questa istituzione nel modo in cui ci viene proposta dagli egregi nostri commissari.

L'onorevole nostra Commissione, impressionata pur essa, come avviene a tutti noi, da alcuni verdeti, i quali riescono negativi, di fronte pure alle prove le più evidenti, le più indiscutibili del fatto materiale, che è argomento dell'accusa, ritenne di potervi ovviare in questo modo affatto artificioso e speciale. Mi pare a tal punto di vedere l'egregio mio amico Puccioni, valido di mente, d'altrettanto che vigoroso di corpo (*Ilarità*), farsi a prendere pei polsi vigorosamente i giurati, e dir loro: caro il mio giurato, tu mi devi dire soltanto se l'accusato ha commesso questa determinata azione: cittadino giurato, tu non ti devi incaricare menomamente di vedere se, dall'effettuazione di questo atto, ne possa riuscire una colpa ed una condanna a termini di legge: quest'affare è di tutta competenza della Corte; tu, ripeto, non te ne devi incaricare nè punto nè poco.

L'egregia nostra Commissione, avvertendo ciò che avviene pur troppo per parte di coloro a cui non è familiare il processo penale, il quale confonde la negativa, che dà il giurato sulla domanda complessiva che gli vien fatta circa la responsabilità, colla negativa dell'effettuazione del fatto materiale, per parte dell'accusato, ritenne forse di poter ottenere, col scindere affatto le due domande, lasciandone la soluzione dell'una al giurato, e la

soluzione dell'altra alla Corte, ritenne, dico, di ottenere che il giurato risponda affermativamente sull'effettuazione del fatto materiale, anche in allora che sarebbe nel suo animo disposto a rispondere negativamente sulla questione complessa della responsabilità, se ne fosse stato interrogato. Ed è precisamente qui che io credo che la Commissione nostra andrebbe incontro ad una disillusione gravissima, imperocchè essa s'illude davvero quando crede di poter maneggiare a suo piacimento il giurato, quest'essere che non obbedisce soltanto, ma ragiona e vuole imperare; poichè, quanto più noi lo vorremo violentare, d'altrettanto egli sentirà la tendenza a ribellarsi, perchè egli non vorrà mai spogliarsi di quelle qualifiche e di quelle attribuzioni che istintivamente egli sente che costituiscono l'unica e la vera sua ragione di esistere.

Il giurato, signori, posto di fronte alla necessità di violare due doveri che egli crede per esso egualmente imprescindibili; posto di fronte cioè a dover negare che l'accusato, il quale è perfettamente confessò, ed a cui carico abbiasi raggiunto le prove le più squisite di colpa, a mezzo di testimoni armonizzanti fra loro, di testimoni classici, di testimoni inappuntabili; posto di fronte alla necessità di dover negare l'effettuazione materiale ed intenzionale per parte dell'accusato dell'atto delittuoso già completamente provato, oppure di dover emettere una affermazione che egli sa come deva direttamente, ed indeclinabilmente riescire a farlo concorrere per parte sua a stabilire una responsabilità ed una condanna, che egli, a torto o a ragione, non monta, in determinati casi non crede dover riconoscere giusta a carico dell'accusato, siatene pur sicuri, o signori, il giurato non esiterà un momento; egli vi risponderà negativamente eziandio in rapporto alla sola questione del fatto, sì anche in allora che il fatto stesso sia provato con la maggiore evidenza del mondo. E sarà precisamente in allora che noi incorreremo in quell'assurdo gravissimo che vorremmo appunto evitare dalla nostra Commissione, di vedere cioè contraddetta e negata l'esistenza di un fatto che riesce materialmente provato; contraddizione cotesta che in oggi, attesa la formula complessa su cui viene interrogato il giurato, non può avvenire.

E qui mi permetta l'onorevole ministro che io osservi marcatamente che egli è precisamente sotto questo punto di vista che, se colle leggi vigenti vi può essere errore nel rispondere per parte dei giurati, non vi può esser mai la prova dell'assurdo o della malafede, in quanto che, ripeto, colla formula complessa il giurato risponde sulla questione della

responsabilità, e non già dell'effettuazione dell'atto.

Ed è precisamente perciò che io non potei a meno di risentire una grave mortificazione nell'animo quando, or sono circa due mesi, in questa stessa città, un presidente della Corte d'assise, invitando l'accusato ad andarsene perchè era stato dichiarato innocente, gli ebbe a dire: « accusato, voi stesso avete confessato di essere stato l'uccisore del vostro concittadino, ma i signori giurati non vi hanno voluto prestar fede. Badate bene che se un'azione simile foste per commettere un'altra volta, potreste trovare dei giurati, i quali invece fossero disposti a credere alla vostra parola. » Se quel magistrato credeva d'interpretare e di confondere il potere discrezionale coll'arbitrio, e credeva, in forza di questo potere, egli che era naturalmente chiamato a tutelare l'istituzione dei giurati, e non a deprimerla al cospetto della pubblica opinione, s'egli credeva di essere autorizzato a censurare in quel determinato caso il verdetto, doveva almeno non confondersi coll'apprezzamento che ne fa il volgo, non doveva accennare come il giuri avesse risposto negativamente alla questione relativa al fatto materiale dell'accusato, ma doveva indirizzare il proprio giudizio intorno al verdetto negativo complesso.

E procedendo io vorrei poi domandare all'egregia nostra Commissione ed all'egregio Puccioni quali crede egli sarebbero le risultanze pratiche della formola della questione quale egli la porrebbe ai giurati, allora che noi ci trovassimo di fronte a reati politici non solo, ma specialmente di fronte ad un reato di stampa; ammesso che le nostre leggi continuassero ad accettare la finzione legale del gerente responsabile.

Crede egli che, quando il giurato venisse richiesto se quel determinato individuo gerente responsabile, che ha tutta l'apparenza e bene spesso tutta la sostanza di un vero cretino, abbia pubblicato quel determinato articolo, cogli estremi voluti dalla formola quale è in oggi proposta, l'abbia pubblicato cioè, colla intenzione di provocare una ostilità ed un pericolo dall'estero, od una ribellione armata, ecc., crede egli che il giurato, di fronte a questa persuasione ch'egli ha del cretinismo dell'accusato e della inconsapevolezza dell'effetto de'suoi atti, avrebbe il coraggio di rispondere affermativamente, avrebbe coraggio di rispondere sul serio che quell'essere là, seduto sul banco degli accusati, aveva l'intenzione di commettere questo reato? Non ci illudiamo, signori; è impossibile che il giurato accetti questa restrizione...

PUCCIONI, relatore. In questo modo, come la collega lei, no.

RIGHI. Ma io ragiono sulla formola qual è.

Che se in oggi la legge che ammette questa finzione può talvolta ottenere soddisfacimento, in quanto che in qualche caso il giurato risponde affermativamente, perchè vuole stigmatizzare non già la responsabilità del gerente in quel determinato delitto, ma vuole colpire almeno la vigliaccheria di chi vende la propria libertà individuale per i peccati altrui; in allora che venga accettata la formola della Commissione, non sarà più possibile che nei processi di stampa si abbia un verdetto affermativo per parte dei giurati.

Che se poi, e qui mi affretto a dichiararlo, che se poi queste ragioni che riflettono la previsione degli effetti pratici della formola della Commissione andassero tutte fallite e si potesse stabilire che saranno contraddette dai fatti per modo che potessimo riprometterci che il giurato risponderà affermativamente anche sulle questioni del fatto materiale internazionale, pure in allora che sarebbe stato disposto a rispondere negativamente sulla questione complessa della colpeabilità, in tal caso mi opporrei più che mai a qualsiasi modificazione o riforma, non necessaria, la quale avesse a sottrarre al giurato ciò che è di esclusiva e necessaria sua competenza, di pronunciare, o signori, sulla colpeabilità dell'accusato.

Se ognuno di noi, che abborre del pari dalla licenza che dal dispotismo, non può associarsi alla eccitabilità della pubblica opinione e cerca di comprimere quasi l'impressione che egli pure non può a meno di ricevere quando viene pronunciato un verdetto che riesca evidentemente contrario ai diritti dell'amministrazione della giustizia, ciò avviene, o signori, precisamente perchè non sappiamo quando una volta si è mosso il primo passo sul cammino del regresso, non sappiamo, circondati come siamo da tante cause di regresso, specialmente dappoi che abbiamo raggiunto la classica nostra capitale, non sappiamo, dico, dove potremo arrestarci e dove potremo riuscire se non resisteremo a tutte queste cause che abbiamo fino ad ora vittoriosamente combattute e respinte.

Egli è comunemente accettato il concetto che, per ciò che riflette i reati politici e i reati di stampa, questi debbano essere assolutamente lasciati in ogni caso alla competenza dei giurati, ciò che viene ammesso eziandio dai più accaniti oppositori della giuria: e ciò ben a ragione, imperciocchè in un regime costituzionale, in un regime retto a libertà, e perciò indefinitamente perfettibile di sua natura, i

reati politici non possono venir puniti che pel diritto della propria conservazione che spetta al Governo di diritto e di fatto, e non già perchè siano contrari alla legge morale assoluta; ed è perciò ch'egli è prudente in tale materia rendere arbitro il cittadino privato, piuttostochè il magistrato troppo intimamente solidale col Governo nei concetti di conservazione politica.

Ebbene, mi risponda l'onorevole Puccioni, mi risponda la Commissione: colla formola da essi proposta, non si vengono a sottrarre, in ultima analisi, al giudizio del giuri eziandio tutti i reati politici e tutti i reati di stampa? Non si sono accorti gli egregi miei colleghi fin dove arrivavano colla formola che hanno proposta? Io credo di no, poichè ove si fossero accorti di questa esorbitanza, la loro perfetta onestà, e gli spiriti di liberalismo, ai quali sono informati, li avrebbero indotti certamente a rinunciare alla loro proposta, ed avrebbero senza altro accettato quella dell'onorevole ministro guardasigilli.

Come accennava fin dall'esordire, io vedo con rammarico la possibilità che abbia ad ottenere per parte della Camera la sua approvazione questo progetto di legge, imperocchè io temo che non valga che a pregiudicare la questione che altra volta dovremo trattare, quella della soppressione o del mantenimento dell'istituzione dei giurati. Io non vorrei, non solo accettare in oggi la questione della soppressione del giuri, ma neppure fare un passo, un atto qualsiasi che potesse rendere più difficile la prosecuzione ed il consolidamento di questa istituzione, imperocchè, io ripeto ciò che diceva dianzi, io temo, e mi pongo in grande diffidenza contro questa tendenza che va prevalendo di un soverchio individualismo economico; questo soverchio individualismo economico, il quale fa sì che con tutta indifferenza noi andiamo man mano abbandonando tutte quelle attribuzioni le quali sono gratuite bensì, ma badisi bene sono quelle che ci fanno partecipare all'amministrazione di noi stessi, e che sono di conseguenza la più valida garanzia per il mantenimento e per la perfettibilità delle nostre libere istituzioni.

Io d'altra parte non desidero al certo che, nè in oggi, nè per l'avvenire, possa venire soppresso il giuri, perchè, attesi gli stipendi miserrimi che noi passiamo alla magistratura giudiziaria, e che pur troppo non potremo di molto aumentare a causa delle condizioni delle nostre finanze, io non posso a meno di persuadermi come d'ora in poi qualunque intelligenza mediana, prima di scegliere la propria carriera, vorrà considerare quale possa es-

sere il profitto che essa potrebbe ritrarre applicando la sua operosità a qualsiasi altro ramo dell'attività sociale, e quindi io temo che all'ufficio della magistratura non saranno per concorrere le intelligenze più valide e più vigorose.

Egli è perciò, o signori, che, se in oggi l'alta intelligenza e moralità della nostra magistratura fanno sì che ciascuno di noi sarebbe disposto ad abbandonare ad essa tranquillamente il giudizio sulla nostra vita e sulla nostra libertà, io credo che in altro momento, quando la falce inesorabile del tempo avrà mietuto l'egregio personale che in oggi la compone, io credo che possa scendere di livello per modo che più non saremmo disposti ad abbandonarci al suo giudizio con altrettanta tranquillità di convincimenti, figli legittimi della estimazione e della fiducia.

D'altra parte, o signori, qualora si avesse ad abolire l'istituzione del giuri, io vorrei che venisse essenzialmente eliminato il rapporto che attualmente esiste in linea disciplinare tra il Pubblico Ministero e la magistratura, rapporto cotesto che costituisce un'assoluta disparità di trattamento tra l'accusa e la difesa.

E finalmente sapete, o signori, il perchè io non vorrei in maniera alcuna che si pensasse all'abolizione di questa istituzione del giuri? Egli è perchè molti degli abusi, molti dei difetti che noi siamo abituati ad attribuire a questa istituzione sono invece veri vizi che esistono disseminati in tutto il corpo sociale, e che indubbiamente produrrebbero i loro effetti e le loro conseguenze anche in allora che il giudizio venisse attribuito esclusivamente ai magistrati.

Noi in fatto deploriamo la sevizie e la crudeltà con le quali in genere il giurato perseguita tutti quei reati i quali vengono commessi da quella classe di persone, come accennava dianzi, alla quale egli non appartiene, nel mentre che deploriamo d'altrettanto quella specie di schifiltosità e di sottigliezza insuperabile nell'accettare la prova di tutti quei reati d'altro genere, di tutti quei reati che non costituiscono il semplice furto, la semplice grassazione, la schifiltosità del giurato, in una parola, ogniquale fra la mano del ladro e la tasca del viandante vi è stato un artificio qualsiasi.

Ma siamo giusti, o signori, tutte queste cose, tutte queste tristi anomalie non le vediamo verificarsi ogni giorno in società?

Abbiate infatti la compiacenza di osservare in qualsiasi borgata con quale foga, con quale entusiasmo ciascuno si farà ad inseguire il ladroncello che abbia rubato un pane al fornaio od un fazzo-

letto dalla tasca di un viandante; badate con quante sevizie lo agguantano e lo maltrattano nel corpo per modo che guai per lui se non arriva la forza pubblica che, in questo caso, davvero onorevole Puccioni, invece di operare un arresto preventivo che limiti la libertà, compie un arresto veramente provvidenziale e tutorio che salva il mal capitato da una ostilità forsennata. (*Benissimo!*)

In questa medesima città o borgata, guardate con quanto riserbo si va mormorando l'accusa per lo più meritata contro colui che siasi appropriato il patrimonio della vedova e dei pupilli, contro chi abbia mancato alla lealtà dei commerci, contro chi abbia prevaricato a danno del Governo, purchè sappia portar alta e baldanzosa la propria fronte. (*Bene!*) Guardate come, chiamati i testimoni in giudizio in tutti questi casi di reati ad ampie proporzioni di lucro, non trovino quasi parole sufficientemente miti perchè la responsabilità dell'accusato vada a sbiadirsi e illanguidisca per modo che il giudice, costretto a starsene alle deposizioni che gli vengono fatte, non trova di che procedere e su cui posare la propria azione, anche nei casi della colpa la più grave e manifesta.

Badate invece come il testimonio, se pur sia balzubiente, diventi di una strana eloquenza quando si tratta di deporre a carico del ladro del pollaio o della cantina.

Tutti questi riflessi corrispondono ad altrettante verità, o signori, e tutti questi effetti sinistri li vedremo perciò appunto, come io vi diceva, riprodotti anche in allora che l'amministrazione della giustizia venisse riservata esclusivamente ai magistrati, imperocchè anche il magistrato è obbligato, anzi non può fare a meno di basare la propria azione alle deposizioni testimoniali, fonte essenzialissima da cui attinge il processo penale la possibilità di svilupparsi.

Abbiamo dunque il coraggio, signori, di riconoscere dove sta il guaio, dove il difetto, e questi stanno precisamente disseminati in tutto il corpo sociale, il quale ha bisogno di una cura che non può essere fatta dall'onorevole guardasigilli, ma che sarebbe di competenza esclusiva del ministro della pubblica istruzione, cura indubbiamente assai lunga, difficile, ed assai problematica. Di fronte a tutto ciò, abbiamo ciò non pertanto il coraggio, noi legislatori, di riconoscere dove sta veramente il vizio e di non associarci a coloro che vogliono attribuire esclusivamente ad una istituzione ciò che è un male diffuso pur troppo e troppo profondamente radicato nel corpo sociale. (*Benissimo!*)

Signori, fin dalla prima mia giovinezza, abituato

a militare sotto il meste, ma d'altrettanto nobile vessillo della difesa penale, vi accerto che ogni qual volta cessava la effervescenza della lotta, figlia dell'arte coscienziosa e del dovere, cercai di controllare assiduamente, coll'animo del cittadino, l'impressione che aveva ricevuto l'animo del difensore; ed è precisamente colla scorta di queste impressioni l'una coll'altra spassionatamente controllate, ed è colla perfetta coscienza delle immense difficoltà che il legislatore penale deve incontrare ogni qual volta voglia muovere un passo nella codificazione e nel miglioramento del diritto penale, o soltanto delle sue forme processuali, quando egli trovasi, come appunto avviene nel nostro paese, di fronte a vizi inveterati nelle popolazioni, quand'egli trovasi di fronte a tristi abitudini, che sono la conseguenza di secolari tirannidi, di Governi che non avevano a ministri di civiltà che la sola forza materiale e l'oscurantismo, gli è, vi ripeto, colla scorta di queste impressioni che mi permisi, o signori, di esporvi queste poche mie considerazioni intorno all'attuale disegno di legge. (*Bene!*)

Lo ricordi l'onorevole ministro, lo ricordi la Commissione, noi andremo incontro ad una disillusione. L'azione avvenire del giuri sarà identica a quella che s'è già manifestata finora; se lasceremo persistenti le cause che ora ne sconvolgono e ne perturbano talvolta necessariamente il giudizio, queste faranno sì che i verdetti futuri del giuri riusciranno identici ai passati. E in allora ci troveremo in quella condizione alla quale io accennava nell'esordire, ci troveremo di fronte alla pubblica opinione che con inesorabile violenza verrà a chiederci la radiazione totale del giuri dalle nostre libere istituzioni, senza che per parte nostra siavi la possibilità in allora di opporre la possibilità di migliori e più radicali riforme, quali son quelle che io credo dovrebbero farsi al nostro processo penale.

Signori, non mi dilungo di più, perchè non voglio abusare d'avvantaggio della benevole indulgenza che mi avete voluto accordare e di cui vi ringrazio colla parte più viva dell'animo, e finisco augurandomi che, se questo disegno di legge sarà per ottenere il voto favorevole dei miei colleghi, non abbiamo con ciò a incorrere nel pericolo, che io ravviso urgentissimo, che per parte nostra, per parte del potere legislativo, cioè, si apparecchi una nuova disillusione, in materia d'amministrazione giudiziaria, al nostro paese! (*Bravo! Bene! Benissimo!*)

DE PASQUALI. Signori, dopo un così facondo ed ornato discorso, qual è stato quello dell'onorevole Righi, che ha percorso un campo vastissimo, dirò anzi tutto il campo della processura e della scienza

penale, fido ben poco, per il mio scarso valore parlamentare, di attirarmi un po' di quell'attenzione che, tanto giustamente, è stata prestata dai miei onorevoli colleghi al deputato Righi. Ma non tema la Camera che io, non uso a far discorsi, voglia ora farne uno. Se prendo la parola in questa discussione generale, è solamente per ispiegare quali sono i motivi per i quali darò favorevole il mio voto. E nel far ciò, credo poter invocare quell'esperienza che, per ragione del mio ufficio, ho potuto acquistare intorno ai giudizi per giurati.

Sarebbe superfluo il dire che io qui non sono che deputato, e parlerò da deputato. Non sollevorò al certo la questione se convenga, oppure no, mantenere l'istituzione del giuri. Trattandosi di un disegno di legge inteso non ad abolire (l'avvenire si piglierà esso cura di farlo), ma a modificare l'ordinamento dei giurati, non mi attenderò di sviluppare in quest'aula la mia opinione; o, dirò meglio, il mio convincimento, che, a dir vero, non è molto inchinevole all'istituzione della giuria. So che andrei incontro alla disapprovazione, se non di tutti, di molti almeno, ed autorevolissimi, tra coloro che seggono da una parte e dall'altra di quest'assemblea: epperò assai volentieri me ne astengo. E non è per difetto di coraggio che me ne astengo; ma non vorrei sfidare, nella mia modestia di gregario, i fuochi che s'incrocerebbero contro di me da due valorosi capitani, l'onorevole Pisanelli da una parte, e l'onorevole Mancini dall'altra, che sono i più formidabili sostenitori del giuri.

D'altronde mi sono iscritto in favore del progetto, e mi guarderei bene dal provocare un giusto richiamo per parte del nostro degnissimo presidente, se, iscritto in favore del progetto, mi udisse a parlare contro l'istituzione dei giurati. Il mio onorevole amico Toscanelli informi. (*Ilarità*)

Ora lascio che altri ritenga la giuria una aberrazione, un pregiudizio della civiltà, come il duello, non fosse altro perchè vede in essa la negazione della scienza. Solo mi si permetta di dire che, se io la cerco nelle sue origini, o la trovo nei così detti *judicia parium* ai tempi feudali, quando esistevano le caste e bisognava garantire gl'individui dall'arbitrio dei prepotenti (e da questo punto di vista sarebbe un anacronismo); o la trovo nella rivoluzione di Francia, quando tutto ciò che emanava dal Governo era tenuto in sospetto come un attentato alla libertà dei popoli. Ed è perciò, secondo me, che a mano a mano che i popoli sono venuti conquistando la libertà, si sono affrettati a rivendicare per loro quell'istituzione. Pare però che si sia fatto a meno di accettare il redaggio col beneficio dell'inventario.

Mi si dirà: e l'Inghilterra? In Inghilterra, o signori, voi lo sapete, il giuri ha avuto la sua ragion d'essere negli ordinamenti politici, nelle condizioni sociali, nei costumi, nelle tradizioni; e nel tutto insieme il giuri d'Inghilterra è ben altra cosa dal nostro. Ma anche là si comincia a discutere sulla sua utilità, e prova ne siano alcuni recenti scritti sulla materia d'insigni giurisperiti nelle più elaborate riviste giuridiche di quel paese.

Nè so spiegare a me stesso il valore di quella frase con cui viene disegnato il verdetto dei giurati, la manifestazione, cioè, della pubblica coscienza (una pubblica coscienza rappresentata dal sì o no di sette od anche sei individui irresponsabili). S'interroggi piuttosto da ciascuno la coscienza pubblica dopo certi verdetti in cause conosciutissime che la Camera rammenterà, e veda come ha risposto. Oh, quanti di questi verdetti in cause meno clamorose si proferiscono tutti i giorni nelle diverse Corti di assise del regno, che rimangono poi ignorati o dimenticati!

Mettano coloro che hanno familiarità colle Corti di assise una mano sul cuore (e qui faccio appello specialmente ai miei colleghi magistrati ed ai difensori che si trovano in quest'assemblea), e mi dicano essi se quando il presidente, dopo finiti i dibattimenti, ha consegnato al capo dei giurati le questioni, e questi si ritirano nella camera delle loro deliberazioni, non hanno provata, come l'ho provata io spessissimo, nell'aspettare il loro responso, una specie di trepidazione nell'interesse della giustizia: ben inteso che, quando dico interesse della giustizia, la parola va presa tanto in riguardo della società che accusa quanto in riguardo di chi è accusato, conciossiachè unico scopo nei giudizi penali è il trionfo della verità.

Ora, poichè abbiamo a noi dinanzi un disegno di legge, che, pur mantenendo la istituzione del giuri, intende meglio assicurare il trionfo della verità e della giustizia nei giudizi penali, accettiamo con animo lieto quelle modificazioni che esso vi introduce; e sappiamone anzi grado alla sapienza del ministro guardasigilli che lo ha presentato, ed alla diligenza della benemerita Commissione che vi ha portato così scrupolosamente il suo esame.

Io non mi addentrerò nella lucida esposizione fatta dei criteri generali delle proposte ministeriali dal mio egregio amico Puccioni, relatore della Commissione, la quale, come tutti vediamo, è composta di uomini fra i più valenti e competenti giureconsulti di cui si onori l'Italia.

Lascio ad altri oratori il compito d'intrattenere la Camera sul merito, sui particolari delle modifi-

cazioni apportate nella formazione delle liste dei giurati, che hanno sì larga parte nel progetto; non tocco, per conservarmi imparziale, le questioni di cui fa cenno la bellissima relazione intorno alla composizione delle Corti d'assise, al riassunto del presidente, alla sanatoria delle nullità, all'autorità della Corte: argomenti tutti, che, confesso il vero, mi sarebbe piaciuto fossero stati completamente trattati e risolti; e spero che mi sarà concesso, quando si verrà alla discussione degli articoli, di rassegnare alla Camera talune pratiche considerazioni, che potranno, per avventura, riuscire opportune. Ma, plaudendo per ora, contrariamente alle opinioni svolte dall'onorevole Righi, alle disposizioni contenute nel progetto della Commissione relative al modo come dovranno essere poste le questioni ai giurati, credo in coscienza che, adottando la formula come da essa è proposta, la legge se ne avvantaggerà d'assai.

Il più grande inconveniente che finora è stato osservato, e che ha dato luogo alle più serie preoccupazioni, è stato quello della confusione che presentano le domande che si fanno coll'attuale sistema ai giurati, nelle quali la questione del fatto non va disgiunta, ed anzi è compenetrata od intimamente connessa con quella del diritto.

E mentre noi chiamiamo i giurati i giudici del fatto, vengono ad essere ad un tempo i giudici del fatto e del diritto; anzi li poniamo quasi quasi sopra la legge, quando, caso per caso, essi non troveranno la colpabilità nel fatto dell'omicidio, del furto e simili. Inconveniente gravissimo, da cui sono derivati non pochi danni all'amministrazione della giustizia punitiva.

Non fosse altro che per questa essenziale riforma, il mio voto è pienamente assentito.

Se si volesse aggiungere un'altra riforma rispetto alla votazione, non quella proposta nel progetto del Ministero all'articolo 499, ma quella che i voti dei giurati, rimanendo pur segreti, siano raccolti nell'aula stessa in presenza del pubblico, io crederei che da una parte rimarrebbe più soddisfatto il voto della legge, laddove prescrive che i giurati debbano interrogare se stessi nel silenzio e nel raccoglimento sulle impressioni ricevute dalle prove riportate contro l'accusato e dai mezzi della sua difesa; dall'altra si eviterebbe il pericolo che, rinnovandosi (e Dio sa come) la discussione nella camera delle deliberazioni dei giurati, potesse per avventura, come d'ordinario avviene, esercitarsi una specie di influenza da chi sa trovare il modo d'imporsi in qualsivoglia guisa alla maggioranza.

E però io non ammetterei su questo punto la con-

dizione espressa nell'articolo 502 del progetto ministeriale, che cioè nel caso in cui tre giurati almeno facciano la domanda di ritirarsi per deliberare, il presidente dovrà ordinare che si ritirino. E perchè? Perchè questo toglierebbe ogni efficacia al provvedimento da me desiderato.

Gioverà a noi certamente, nel sanzionare le riforme a cui poniamo mano, il ricordarsi di quello che sta scritto nella legge 7^a Cod. *de legibus: Leges et consuetudines futuris certum est dare formam negotiis, non ad facta præterita revocari.*

Signori, detto questo, ho finito, premendomi sopra ogni altra cosa che la Camera abbia più utilmente ad occupare il suo tempo che nell'ascoltare un discorso, per il quale veramente non ho pretesione di sorta. (*Bene!*)

GUALA. Onorevoli colleghi, l'egregio deputato Righi nella sua orazione, che non dirò *contro* il progetto di legge in esame, ma *oltre* il progetto stesso, ebbe l'aria di mettere in dubbio la convenienza di mantenere un'istituzione, che possa per avventura non incontrare il generale favoreggiamento ora, e che, modificata così com'è dal progetto del Ministero e della Commissione, possa non immigliorarsi sufficientemente a tale da guadagnare quella stima, che, secondo l'onorevole oratore, ora le mancherebbe.

Parlando nello stesso ordine di idee dell'onorevole Righi, volendo cioè dimostrare, come, a parer mio, *oltre* questo progetto di legge vi sia ancora qualche cosa a fare per fiancheggiare l'istituzione di cui stiamo parlando, volendo dimostrare come questo qualche cosa sia forse altrettanto importante di quanto oggi si sta discutendo, mi preme di premettere anzitutto che per mio conto e nella mia coscienza, metto fuori dubbio la possibilità di sospendere o di togliere menomamente sanzione all'istituzione dei giurati. (*Bene!*) E mi preme di stabilire questo concetto, nel momento che sto per discutere sulla convenienza e necessità di rinforzare la istituzione istessa; imperocchè, senza scendere all'esame dei meriti che questa istituzione ha, sia rimpetto ai principii generali da cui è regolato il paese, sia rimpetto alle condizioni sue particolari (circostanze d'altronde che la Camera ben conosce, senza che io scenda nuovamente ad esaminare), mi preme di richiamare la vostra attenzione su questo fatto solo, un fatto che anche per essere estrinseco all'esame della questione, non è però meno importante nella discussione che ci occupa. Il fatto è politico più che d'ordine giudiziario; il fatto è che la istituzione dei giurati ha fatto il giro di tutte

quante le rivoluzioni, e mediante queste si è imposta a tutte quante le civiltà.

Se noi, arrivati oggi gli ultimi a sanzionare la istituzione dei giurati nelle nostre leggi, fossimo i primi a ricrederci, io domando all'onorevole Righi e domando alla Camera intera quale impressione potrebbe questo fatto produrre in faccia a tutta Europa civile, che ci ha applaudito quando ci mettemmo arditamente sulla via della libertà e del progresso, e che potrebbe per avventura crederci, giudici noi stessi, meno degni di quella libertà, di quelle istituzioni, di quel progresso. Queste sono le ragioni estrinseche per le quali (non dico combattendo il progetto, ma atteggiandomi a soldato che vuol fare un passo più innanzi di quello cui per avventura lo possa portare la vittoria, che io suppongo fin d'ora completa pel ministro, intorno al progetto pel quale egli sta combattendo), queste sono, dico, le ragioni estrinseche al progetto, per le quali mi sono indotto a staccarmi immediatamente dall'onorevole Righi nei suoi sospetti e nelle sue paure, ed a fare ampia e completa questa dichiarazione, perchè accostandomi a lui in un altro ordine d'idee, non rimanesse per avventura il dubbio solo che, contro l'istituzione, io abbia paura, o il minimo dei sospetti.

Ma, se queste sono le circostanze generali nelle quali si avvolge l'istituzione, se queste circostanze generali non ammettono dubbio intorno alla convenienza di mantenere l'istituzione in esame, è egli ben certo che gli studi, le proposizioni del Governo e della Commissione siano sufficienti per fiancheggiare questa istituzione, per rafforzare la giuria, per imporla e a coloro che oggi ne sono favoreggiatori ed a coloro che ne sono più che avversari, sto per dire detrattori? Io non lo credo, signori; e se voi vorrete prestarmi benevola la vostra attenzione, come altre volte, metto pegno di potere, cogli argomenti che sto per porre in mezzo, dimostrare come, oltre a queste proposte, altre siano indispensabili per rendere tetragona a qualunque attacco la giuria in Italia.

Sono poche cose, signori, ma si annettono ad un tema importantissimo; imperocchè, a mio avviso, vi è un pericolo più grande che una costa mal difesa, vi è una umiliazione ancora più sensibile che la pubblica ignoranza, ed è la giustizia penale oscillante ed incerta. Noi dobbiamo, signori, appunto per quelle ragioni di moralità sociale, cui alludeva l'onorevole Righi, volere che questa giustizia penale sia scevra da sospetti, sia forte, integra, imparziale; noi dobbiamo tutti studiare a questo no-

bilissimo scopo; e per quanto la voce d'inesperto oratore si manifesti in mezzo a voi portando il frutto di qualche esperienza o di qualche studio, io confido vorrete giudicarlo, non dalla mediocrità di questo studio e di questa esperienza, ma dalla buona volontà che egli ha di cooperare con voi a questo sublime risultato.

Il progetto in esame si compone, come tutti sapete, di due parti, di due grandi parti sostanziali. L'una riguarda, sto per dire, la personalità dei giurati; l'altra concerne alcune mende relative alla composizione, alla formazione ed al modo di funzionare delle Corti di assise.

Io credo di potervi dimostrare, che, anche non scendendo all'esame parziale delle singole disposizioni che nell'una e nell'altra parte della legge sono comprese, basta un esame anche sommario e superficiale per convincersi che le une e le altre sono insufficienti a raggiungere lo scopo di una giustizia penale ferma, imparziale e severa.

Questa mia proposizione non è nuova per la Camera, che altre volte ebbe la cortesia di ascoltarmi precisamente in questo medesimo tema, non nuova almeno per coloro che frequentavano l'antico Comitato della Camera.

Là io ebbi, precisamente discutendo la prima parte del progetto di legge presentato dall'antecessore dell'onorevole guardasigilli, ebbi l'onore di presentare un ordine del giorno, che fu dal Comitato accettato, e che diceva così:

« Il Comitato, confidando che il guardasigilli presenterà quanto prima in un apposito progetto di legge un complesso di disposizioni atte ad assicurare sempre meglio la buona amministrazione della giustizia penale mediante il sistema dei giurati, passa alla discussione degli articoli. »

Quando io parlava di un complesso di disposizioni, intendeva di alludere, e con me parmi intendesse il Comitato, che votava quell'ordine del giorno, non solo a quei criteri che, come diceva, riguardano le persone dei giurati, ma a molti altri che riguardano tutta la istituzione, tutto quanto il modo di funzionare delle Corti d'assise, sia anteriormente, che contemporaneamente ai dibattimenti.

Sarebbe una grande illusione il credere, e peggio che una illusione il far credere ad altri che, scegliendo meglio i giurati (per arrestarmi, per ora, alla prima parte del soggetto), si possa con questo fatto migliorare la istituzione ed arrivare ad un giudizio più perfetto.

Anzitutto, o signori, in tema di giurati, cioè di giudizio d'impressione e di moralità, devo premet-

tere una circostanza, la quale per avventura fu toccata già dall'onorevole Righi, e che noi tutti sentiamo istintivamente: la moralità e la impressionabilità esatta, dico esatta per dire coscienziosa, d'un fatto, sta meglio in cima od in base della scala sociale? Sta meglio nelle alte o nelle basse sfere della società? In altri termini, dato un uomo perfettamente morale ed educato, è egli probabile che dia un giudizio migliore quando è nelle migliori sfere sociali, o quando è nelle più basse?

Capisco bene che il problema si può risolvere come si vuole, secondo il criterio che ciascheduno ha nel suo cervello; ma è indubitabile, o signori, che io potrei portarvi qui numerosi esempi per dimostrarvi come non sia vero che il miglior criterio, e qualche volta la migliore moralità, i due fatti che sono necessari nel giurato, perchè egli possa essere giudice scevro di responsabilità morale, per la rettitudine del suo giudizio, stia piuttosto in una che nell'altra classe della società.

Ancora ultimamente un verdetto presso la Corte d'assise di Milano, che rispondeva onninamente alla più alta moralità, era dato da 10 su 12 campagnuoli, era dato da quella classe di gente la quale per avventura dal progetto in esame può essere più sospettata di mancanza di criterio, di mancanza di moralità, di mancanza di rettitudine, nel senso largo della parola, o nel senso con cui si deve procedere per giudicare oggi di questa istituzione.

Ma v'ha di più, o signori.

Coloro i quali gridano contro l'istituzione dei giurati, coloro i quali se ne mostrano meno teneri, quando all'atto sono chiamati a fungerne i doveri, sono precisamente quelli che stanno in quelle sfere di società, in quella classe sociale che ora si tratterebbe di favoreggiare col sistema in esame.

Frequentatore, per debito d'ufficio, delle Corti di assise da parecchi anni, e dopo d'aver per altri parecchi visto da vicino a funzionare le Commissioni provinciali per la scelta dei giurati, vi porto, o signori, una duplice esperienza. Or bene questa duplice esperienza mi ha insegnato che, mentre i contadini, i campagnuoli, le minori classi sociali si mostrano quasi orgogliose di esercitare una funzione così importante, le domande di esclusione dalle liste, e di ricasazione al dibattimento, vengono molto più da coloro che si trovano in quelle migliori condizioni sociali a cui accenna il progetto; da coloro che si vorrebbero ora prescegliere a giurati.

Cosicchè il progetto in esame, senza che io mi opponga recisamente ad esso, produrrebbe per avventura, oltrechè il difetto dell'insufficienza, a cui

alludeva, la possibilità di un altro maggiore difetto, quello di cadere volentariamente in un errore gravissimo, cercando una modificazione là dove questa modificazione può riuscire a danno anzichè a vantaggio dell'istituzione.

Ho trovato in un giornale che si pubblica in questa capitale, a conforto di questa mia tesi, il giudizio di un personaggio di me assai più competente in questa materia, il giudizio di un procuratore generale presso una delle nostre Corti d'appello, il quale, parlando appunto di certi verdetti che riescono a danno della verità per la eccessiva severità, quando si tratta di determinati reati, di quelli cioè dove la proprietà è immischiata, conchiude:

« In questi casi è facile il vedere, che nè la migliore scelta dei giurati nè tutti gli altri rimedi che si vanno escogitando potranno giovare; anzi, come è avvenuto in un fatto di Ancona, meglio il giuri sarà composto, più facili saranno le aberrazioni. »

Io mi arresto a questa testimonianza così concludente e la lascio alla vostra meditazione nella fiducia che vorrete arrivare con me a quelle conseguenze che dovrò tirare in ordine a questa parte del progetto dimostrandovi come sia insufficiente al pari dell'altra.

La questione vera, la questione fondamentale che oggi ci occupa, si può esprimere con questo concetto:

« Sottrarre i giurati da qualunque altra impressione che non sia quella della verità. »

Or bene, o signori, se voi esaminate il progetto in istudio, troverete come nessuna o quasi nessuna delle proposte del ministro accettate in parte dalla Commissione, risponda a questo bisogno. Imperocchè, o parlate delle proposte minori come della composizione della Corte, della facoltà ai giurati di interloquire nel dibattimento, del riassunto presidenziale e alcune altre e ciascuno vede che queste cose hanno poco meno che niente che fare col verdetto. O parlate delle proposte maggiori, cioè della posizione delle questioni e della loro votazione, della sanatoria delle nullità, ecc., ed allora concedo che queste cose esercitino una influenza sul verdetto che si sta per pronunciare, ma non avete ancora guadagnato ciò che si sta cercando, cioè la quasi certezza della verità del verdetto.

Il nodo della questione, l'ho detto altra volta e lo ripeto, il nodo della questione non consiste nella soluzione di nessuna di queste questioni, ma sibbene nell'avvicinare il giudizio al tempo ed al luogo del commesso reato.

Il giudizio di un imparziale può essere di due na-

ture: o giudizio di criterio o giudizio di impressione. Il giudizio di criterio, cioè di analisi, di logica, di valutazione è quello che vi dà un filosofo, quello che vi dà la scienza, quello che vi dà il giudice togato. Il giudizio di impressione, cioè giudizio sintetico, giudizio riassuntivo, è quello che vi dà il giurato, la persona onesta, la quale vi dice lì per lì: questo fatto è accaduto così. Il giudice di criterio vi dà il suo responso coi suoi bravi motivi; il giudice di impressione vi dà la sua risoluzione finale senza dirvi il motivo; è così perchè è così, perchè la mia impressione è questa.

Or dunque, o signori, il giudizio per giurati è giudizio di criterio e non di impressione. La legge infatti dice che i giurati non debbono rendere conto d'altro che dell'impressione che hanno fatto sulla loro coscienza le prove addotte contro o in favore dell'accusato.

Ora se il giudizio dei giurati non è giudizio di criterio, ma d'impressione, come lo dice l'esame il più superficiale delle cose, come lo dice il testo della legge, in qual modo potete pretendere d'ottenere questa impressione a 200 o 300 chilometri di distanza dal luogo del commesso reato, e dopo uno, due o tre anni dal fatto? Come è possibile che una impressione si traduca a traverso tanto spazio, a traverso tanto tempo limpida e serena come sarebbe necessaria perchè il giudizio fosse scevro d'errorneità? Voi lo vedete, signori, qui si ciurla nel manico, come dicono i Toscani, si manca precisamente nel buono. Avete voluto creare, e sta bene che l'abbiate creato e lo manteniato, un giudizio particolare, ma non l'avete sussidiato di tutti quei requisiti che sono inerenti al suo modo d'essere.

Comprendo bene che un giudizio di criterio, che il giudizio dello scienziato possa essere dato a Palermo per un fatto accaduto a Venezia, che possa essere dato anche due o tre anni dopo il fatto, perchè le prove, dal più al meno, saranno consegnate negli atti, e la valutazione di esse scientificamente, logicamente parlando non varia gran fatto, quantunque ci sia sempre un grosso guaio che tutti lamentiamo nella tardività dei giudizi; comprendo che questo avvenga; ma quando chiamate gli alpigiani della valle d'Aosta a scendere nelle nostre pianure, di cui non conoscono nè gli usi, nè i luoghi, nè le abitudini, per darvi un giudizio d'impressione che può togliere la libertà, l'onore, la vita ad una persona, sopra un fatto accaduto molto tempo prima, voi vi mettete in un grave pericolo di favorire l'errore. Ciò che dico degli alpigiani della valle d'Aosta lo potete estendere a qualunque cittadino

che sia chiamato a dare un giudizio di fatto a tempo ed in luoghi molto lontani dalla perpetrazione del reato.

E quale è il periodo di tempo che oggi ci abbisogna per ottenere un giudizio per verdetto, o signori? Vi parrà straordinario. Io affermo, ed ho qui le prove, che nella migliore ipotesi non è possibile un verdetto, salvo i casi eccezionali di certi reati pei quali si vuole, ed è necessità sociale il giudizio immediato, non è possibile, dico, un verdetto per giurati che 14 mesi dopo, in media, dacchè il fatto è accaduto. E siccome non intendo di mettere innanzi argomenti che non siano provati, ed allegare fatti che, per avventura, non siano il risultato della verità la più concreta, mi permetto di citare qui il riassunto di alcuni dati statistici.

Della statistica se ne potrebbe far molta e si potrebbero citar molti dati relativi ai verdetti per giurati. Ma mi sono astenuto dal portarne troppi, perchè se le cifre possono in generale essere interpretate sempre nell'uno e nell'altro senso, quando si tratta poi di spiegare un monosillabo che si riferisce alla intelligenza di fatti giudiziari, bisogna andar molto cauti. Ma per quanto riguarda la statistica di cui parlo, relativa alla celerità con cui le cause di Corte d'assise sono spedite, non mi pare di poter cadere nell'errore citando queste cifre.

Or bene io prendo la statistica penale del 1869. Cito una statistica un po' vecchia per due ragioni. Primo, perchè non è pubblicata l'ultima del 1873, poi perchè quelle del 1872 ed anteriori mi parvero peccare nell'esattezza. Comunque sia, non manca qui che la provincia romana; tutte le altre provincie italiane sono contemplate; quindi è un criterio che si può valutare con fiducia di qualche utile risultato.

Dalla statistica penale dunque per l'anno 1869, pubblicata, s'intende, dal Ministero di grazia e giustizia, rilevo che di 149,900 procedimenti pei quali ebbero ad occuparsi in quell'anno gli uffici d'istruzione, 46,689 non durarono in istruzione più di un mese; 46,142 non eccedettero i tre mesi; 39,775 non superarono i sei mesi; 14,714 non si protrassero al di là di un anno, e 7390 eccedettero tale termine.

Desumendo una durata media di questi processi, ho potuto ritrarre che un processo richiede ordinariamente per la sua compilazione negli uffici d'istruzione, dai 3 ai 4 mesi.

Questo termine è abbastanza lungo, ma voi sapete, o signori, che il giudice istruttore, secondo il rito che vige, quando si tratta di reati che sono o possono essere di competenza della Corte d'assise, manda le carte al procuratore generale perchè le

passi alla sezione d'accusa presso la Corte d'appello. Or bene, dei processi compilati negli uffici di istruzione, ne sono pervenuti alle sezioni di accusa 29,868, e dalla data della loro trasmissione a quella della sentenza d'accusa è decorso il termine per 4577 di un mese, per 6238 di tre mesi, per 18,030 di sei. Si può quindi fissare una durata media di due a tre mesi per la pronuncia della sezione d'accusa dopo chiuso il processo. Andiamo innanzi.

Le sezioni d'accusa rinviarono in quell'anno 6474 cause alla Corte d'assise. Di queste, 1463 vennero sbrigate in tre mesi; 2440 rimasero pendenti più di sei mesi; 1819 impiegarono un anno per essere portate a discussione, e 1043 superarono tal termine. Abbiamo perciò un decorso medio di 7 mesi di tempo dalla sentenza d'accusa al giudizio della Corte d'assise. Sommando i tre termini medi, rileviamo che un processo iniziato quest'oggi, verrà da qui a 14 mesi portato alle Assise pel relativo giudizio.

Ora, o signori, quando voi chiedete un giudizio d'impressione è probabile che questa impressione si ottenga quale si dovrebbe, e si mantengano le prove scevre di quei pericoli che assediano la misera umanità cui *fallunt oculi vagique sensus*, come diceva il poeta latino?

L'argomento si rinforza quando si ponga mente che è questione di produrre la prova per mezzo di testimoni; prova altrettanto importante quanto difficile ed incerta.

Ma, o signori, ci sono dei rimedi per evitare questa lunghezza di tempo; ed io lo credo, chè se non ve ne fossero mi sarei oggi astenuto dal portare su questo tema la mia parola. Or bene, quali potrebbero essere questi rimedi? Per quanto riguarda il tempo, io non esito ad affermare, o signori, che il giudizio della sezione d'accusa, oltrechè pecca per molte altre cause, di cui parlerò brevissimamente, pecca più ancora per questa sostanziale ragione che si risolve in una vera perdita di tempo inutile per la società come per l'accusato.

Voi sapete, o signori (e chi non è pratico di cose forensi farà bene a badarci un momento), come il giudizio delle sezioni di accusa si pronunzia senza l'intervento dell'accusato, che non è neanche visto, senza l'intervento di un difensore, senza l'intervento di un accusatore, tranne che per leggere alla Corte l'atto d'accusa di cui si tratta, obbligato poi a ritirarsi quando la Corte delibera.

Or bene, questo giudizio acefalo, anomalo, che manca di tutte quante le garanzie per renderlo scevro di sospetti, questo giudizio, che non è con-

traddittoriale, si risolve nel più dei casi in una cosa perfettamente inutile.

Nel 1869 metà delle cause che furono portate innanzi alle sezioni d'accusa, furono dalle sezioni d'accusa rinviate ai tribunali correzionali e fin lì meno male: si trattava di chiamare dei giudici a dare un giudizio di criterio e lo potevano dare anche attraverso una perdita di tempo inutile: ma l'altra metà che fu rinviata alle Corti d'assise con tanta perdita di tempo, quanto fu il tempo che occupò i membri delle sezioni d'accusa, fu a danno, non tanto dell'accusato, il quale ha tutto a guadagnare a mettere del tempo in mezzo, ma fu a danno della società.

Or dunque, quando voi avete una cosa tanto facile, come quella di sbarazzare il terreno da questo inutile giudice, che non vi dà nessun elemento di sicurezza, che vi dà invece una possibilità di maleficio verso la società, nel senso di favorire indebitamente la posizione dell'accusato, perchè non ve ne disfarete?

Si può molto facilmente al giudizio della sezione d'accusa, ormai condannato da molti fra gli scrittori moderni, sostituire quello delle camere di Consiglio. E qui potrei citare, fra le altre, l'autorità di tale che fu ministro in uno dei Governi provvisori delle Romagne, il quale non dubitò di scrivere che, quanto all'inutilità della sezione d'accusa, oltre alle cose che ho brevemente accennate, basta ricordare come manchino esse sezioni d'accusa delle cognizioni relative alla specialità del fatto ed alle circostanze che l'hanno accompagnato, di quelle cognizioni che molto più facilmente possono avere i tribunali sedenti in camera di Consiglio. Quando voi vogliate, o signori, incaricare della pronunzia d'accusa la camera di Consiglio dei tribunali, di chiamare ad assistere alla messa in accusa un difensore dell'accusato, quello stesso difensore che l'accusato si sarà prescelto, e facciate sì che essa camera si circonda di tutte quelle garanzie che sono necessarie, perchè il giudizio sia scevro di pericoli, voi otterrete un giudizio molto meno esposto agli errori, e nella fattispecie molto più speditivo e convenientissimo per la tutela e per la difesa della società.

Anche altri scrittori hanno stampato e scritto opuscoli e libri per dimostrare l'inutilità delle sezioni d'accusa, ed uno recentissimo mi piace di citarne alla Camera dove è detto:

« Ma in questo giudizio le mute carte dell'istruzione preparatoria somministrarono la materia. Fuori della presenza e della viva voce dell'imputato la magistratura togata si occupa di trovare nel fatto

incriminato i necessari riscontri colle ipotesi della legge e gli indizi della di lui colpevolezza, che appariscano tali da rinviarlo alla pubblica discussione. Basato il giudizio interamente su sterile lettura, l'imputato vi apparisce con una personalità tutta astratta. Dal che deriva che talvolta fra l'entità del fatto criminoso e la personalità concreta dell'accusato non si vegga un nesso corrispondente. Per tacere di casi di reati comuni basterà dire come non di rado nei reati politici avvenga, che si mettano in accusa per titolo di attentati, di cospirazioni, di discorsi sovversivi talune individualità, le quali d'incerta posizione sociale, sfornite affatto d'intelligenza, di sapere, di aderenze e di mezzi sono più atte a provocare su loro stesse una misura di polizia, che la serietà di un giudizio. Ognuno è convinto che simili rivoluzionari lasciano le cose come stanno. Che se prima di essere dai loro giudici veduti poterono essere sottoposti ad accusa, la magistratura popolare, appena li ha guardati, compie con tutta serenità il suo officio mandandoli assoluti.

« Il giudizio di accusa investe della causa i giurati e designa loro i fatti e le leggi che vengono in applicazione. Questo principio, ricordato nella relazione sul Codice di procedura, non può essere revocato in dubbio, ma conduce ad alcune conseguenze, le quali sono causa di assoluzioni. Figurinsi due accusati, l'uno quale autore, l'altro qual complice in mancato assassinio. Il primo è presente, il secondo contumace. Ambedue sono dal giudizio d'accusa rinviati alla competenza della Corte d'assise. Il solo autore, perchè presente, è giudicato; i giurati lo ritengono colpevole di ferimento anzichè di mancato assassinio, e la sua pena è di alcuni anni di carcere. Il complice viene di poi arrestato, sentito nel merito della causa ed ammesso a fare le sue difese. Ma, contro di lui, la sentenza di rinvio, l'atto d'accusa e quelli anteriori, conservano tutto il loro effetto. Egli viene condotto innanzi ai giurati col titolo conservato di complicità in mancato assassinio. In mezzo alla discussione delle prove i suoi giudici apprendono che l'autore del reato fu ritenuto colpevole di ferimento. Per il complice intanto si formola la sola questione sul mancato assassinio ed i giurati lo assolvono, perchè la probità e l'intelligenza non consentono che il complice debba subire una pena superiore d'intensità e di durata a quella dell'autore del reato, i lavori forzati in confronto del carcere. Ecco pertanto un'altra causa di assoluzioni, le quali si andranno a moltiplicare quanto più colla buona composizione della Giuria la probità e l'intelligenza saranno divenute le condizioni ordi-

narie d'ogni giurato. Nè si obbietti che questo è un caso speciale; è sempre per casi speciali che si mena tanto rumore contro le assoluzioni. »

Ed in verità, o signori, che io potrei dimostrarvi con un fatto luminoso accaduto a me stesso, quanto facilmente le sezioni d'accusa che pronunziano in un modo così astratto sono vittime per le prime delle allucinazioni che possono avere o l'istruttore, od il pubblico Ministero che giudicano la colpeabilità di quei fatti.

Si trattava di un imputato di offesa alla sacra persona del Re, perchè quando la strada ferrata da Torino a Milano si denominava ancora *Vittorio Emanuele*, arrivato tardi alla stazione aveva, imprecato alla *Vittorio Emanuele* con un'espressione che non è bello ripetere.

Le guardie, gli agenti avevano fermato quest'individuo, e lo avevano imputato di offesa al Re.

Quando la causa comparve alla Corte d'assise, i giurati non ebbero che a riderne pei primi, ne rise il pubblico Ministero, ne rise la Corte intera; il solo che non rise fu l'accusato, il quale aveva dovuto subire la messa in accusa ed il giudizio!

Se questo imputato avesse potuto comparire dinanzi alla sezione della Corte d'appello che lo rimandava al giudizio della Corte d'assise, metto pegno che non gli sarebbe senza dubbio arrivato di dover comparire davanti ai giurati.

Dunque vedete come nella pratica questo giudizio della sezione d'accusa sia perfettamente inutile e dilatorio.

Vi è poi un fatto sul quale posso invocare la testimonianza di quanti come me praticano le Corti d'assise, e gli affari che vi sono inerenti; il fatto gravissimo è questo.

Su dieci sentenze della sezione d'accusa otto almeno, badate, signori, otto almeno, sono la copia letterale dei motivi che adduce il Ministero pubblico per mettere in accusa. E si comprende che debba essere così!

La sezione d'accusa non ha altri elementi per giudicare che l'istruttoria e la requisitoria del Ministero pubblico, essa manca della difesa, cioè dell'elemento contraddittoriale, e così si trova nella necessità di seguire quella sola delle parti che ha potuto sentire. Quindi anche magistrati integerrimi...

SAMARELLI. La difesa è ammessa.

GUALA. È ammessa, ma in iscritto.

L'egregio magistrato che m'interrompe sa molto bene che, dinanzi alla sezione d'accusa, chiunque di noi fosse imputato di crimine, non vorrebbe essere difeso in questo modo.

La difesa è ammessa in un modo affatto parziale,

con uno scritto, dettato in dieci giorni, Dio sa come! perchè l'avvocato è spesso lontano ed altrimenti occupato; e leggere le carte, studiarle e presentare la difesa scritta non è affare da poco.

Intanto, come dicevo, ottanta volte su cento, le sentenze della sezione d'accusa ripetono testualmente la requisitoria del Ministero pubblico.

Ora dunque voi vedete bene che, considerata da tutte le parti, la istituzione della sezione d'accusa non resiste nè alla critica, nè all'analisi che della sua utilità si voglia fare; ed io vi domando, signori, che, appoggiando un ordine del giorno che avrò l'onore di presentarvi più tardi, vogliate condannare implicitamente l'esistenza di questo tribunale di accusa, siccome inutile, siccome dilatorio di quei giudizi che noi abbiamo invece bisogno di discutere immediatamente.

Oltre a questa circostanza, la quale è abbastanza importante, ve n'ha un'altra che, potendo derivare dallo stesso accusato, cioè da colui che ha interesse di prostrarre il giudizio, deve essere presa in esame negli studi che provocherò, perchè il giudizio rimanga ciò nonostante vicino al fatto incriminato.

Questa circostanza consiste nel diritto che ha l'accusato di ricorrere in Appello, od in Cassazione, come volete, dalla sentenza che lo mette in accusa. Oggigiorno ai quattordici mesi, di cui ho parlato un momento fa, se all'accusato piace di aggiungerne altri tre, quattro, cinque o sei, secondo il da fare della Corte di cassazione nel cui raggio sta la Corte d'appello che ha pronunziato la messa in accusa, non dipende che da lui. Occorre perciò provvedere perchè o una sezione speciale della Corte di cassazione, o quando si facesse un giudizio in Appello, una sezione speciale della Corte d'appello provveda, nel termine perentorio di pochi giorni, alla domanda di revisione, di Cassazione o d'Appello, come vorrete chiamarla, ma che provveda presto, perchè non avvenga di dover trascinare più a lungo un giudizio che per le lungagini del nostro Codice di procedura penale irto di formalismi francesi o meglio di spagnoli, che rendono difficile il movimento del meccanismo giudiziario, è già bastantemente difficile.

Resta a vedere, o signori, un'altra circostanza, in ordine alla protrazione del tempo, dal reato al giudizio: la più grave di tutte quante le circostanze: il giudizio della Corte di cassazione dopo del verdetto e della sentenza.

Quando a capo di quattordici, di sedici, di venti mesi o più ancora, impiegati per arrivare a scoprire la verità di un reato, a capo di molti giorni di discussione animata e sovente intralciata, di ricerche

diligentissime, e di incidenti intricati, voi avete ottenuto un verdetto, voi avete ottenuto, o signori, ciò che io espressi con le parole, un giudizio d'impressione.

Credete d'essere pienamente giunti a capo di queste faticate ricerche? No, o signori. Voi non siete che al principio, anzi, peggio che al principio. L'accusato che è condannato ricorre in Cassazione, e la Cassazione, o signori, per una di quelle mille formalità che rendono, dicevo poco fa, il nostro Codice di procedura penale irto di spagnolismi e di francesismi, cioè di quelle formalità le quali sono dettate unicamente dallo spirito di cavillosità, per una di quelle mille formalità la Corte suprema cassa la sentenza, vi rimanda ad un altro giudizio, o, in altri termini, rimanda ad altri sei, otto, dieci mesi il giudizio di impressione, che è già tanto protratto, e vi porta un altro incaglio che, probabilmente, vi darà la liberazione dell'accusato, qualunque giustamente condannato la prima volta da un giudizio d'impressione, che difficilmente va scevro di errori, se ripetuto. L'esperienza ve lo dimostra; non avete che da consultare le tavole della nostra giurisprudenza.

Or bene, signori, io ho sentito qualcuno elevarsi contro le Corti di cassazione, perchè con una facilità soverchia ammettono questi motivi di nullità, e cassano le sentenze e i procedimenti che si sono passati innanzi alle Corti d'assise. Diffatti, a chi si faccia ad esaminare anche superficialmente la condizione giuridica di questi fatti, apparirà come sia realmente ridicolo che un popolo serio possa, scrivendo i suoi Codici, provocare cosiffatte sentenze, come quelle che avrò l'onore di citare.

Ma io debbo anzitutto fare omaggio alla condotta di quei supremi tribunali. Il torto non è delle Corti di cassazione, il torto è dei Codici, i quali hanno scritto delle nullità per certe violazioni di formalità che non hanno senso comune. State a sentire quali verdetto furono cassati e per quali motivi.

Si sono dalle Corti di cassazione cassate delle sentenze, dei verdetto e dei dibattimenti di Corti d'assise, perchè l'usciera aveva intimato la nota dei giurati fra le 10 e le 11 del mattino all'accusato che ha diritto di avere la nota 24 ore prima del dibattimento, e nel verbale stava scritto che l'udienza della Corte era cominciata alle 10 e mezzo antimeridiane.

La Corte di cassazione ha detto: la nota dei giurati deve essere intimata 24 ore prima indubitatamente; non è certo qui che sia stata intimata 24 ore prima; quindi cassò il verdetto, il dibattimento e la sentenza, con una spesa enorme per l'erario;

e di più con la possibilità di mandare assoluto, in un secondo giudizio, l'accusato. (*Interruzioni*)

Una voce. Ha fatto benissimo. C'è la legge.

GUALA. E domando appunto che si modifichi la legge.

Altra volta si è cassato il giudizio perchè il capo dei giurati non aveva messo la mano sul cuore dicendo: « sul mio onore e sulla mia coscienza la dichiarazione dei giurati è questa. » Ora io domando a qualunque uomo imparziale se la verità del verdetto poteva cambiare, perchè il capo dei giurati non aveva messo la mano sul cuore pronunziando il verdetto (*Movimento*). Voi lo vedete, signori, non sono cose serie. Ma il Codice di procedura penale obbliga, sotto pena di nullità, a mettere la mano sul cuore!

Altra volta fu cassata la sentenza e annullato il dibattimento perchè il verbale della Corte d'assise non diceva che il testimone avesse giurato di dire la verità, tutta la verità, niente altro che la verità (*Bisbiglio*); ma aveva solo giurato di dir la verità! Bisognava aggiungere: tutta la verità, nient' altro che la verità; formalismo, come voi vedete, di nessuna importanza, fatto per imbrogliare (non dico la coscienza) ma la facilità del meccanismo giudiziario.

Voi vedete, o signori, come quando si adducono simili fatti, che io non moltiplico per non annoiare la Camera, è un risolvere la questione. Indubitatamente noi non possiamo permettere che nel nostro Codice esistano simili torture per un povero presidente di Assise; non possiamo cioè permettere che esistano simili cause di nullità. Domando perciò che la possibilità di ricorrere in Cassazione sia mantenuta per tutto ciò che è sostanziale, e che in definitivo potrebbe variare la condizione giuridica dell'accusato, ma che sia sbarazzato il Codice di tutto questo formalismo che non tende ad altro che ad incagliare l'opera della giustizia.

E qui, o signori, io non avrei a chiamare la vostra attenzione che sopra le circostanze che riguardano la seconda parte del progetto. Ma prima lasciatemi toccare l'altro grave argomento che si attiene al giudizio dato vicino al luogo del commesso reato. La Corte di assise è così chiamata, perchè anticamente, presso alcuni popoli, il giudice si recava a sedere precisamente là dove il reato era stato commesso.

È egli possibile ottenere un risultato identico, od almeno qualche cosa di simile, facilitando per tal modo l'intelligenza dei fatti ai giurati, illuminandoli sulle condizioni delle persone e dei luoghi? Imperocchè la conoscenza dei luoghi e delle persone aiuta potentemente il giudizio che altri sia

chiamato a dare sopra un fatto qualunque, ed in pari tempo diminuisce grandemente le spese inerenti alle Corti d'assise.

Io non pretendo, o signori, di risolvere siffatta questione. Se avessi creduto che la mia poca capacità fosse da tanto, avrei osato proporre un controprogetto di legge. Io non domando altro se non che si studi se non sia possibile che i tribunali di circondario funzionino di quando in quando da Corti d'assise, senza intervento di altri giudici e di altre capacità, le quali del resto non sono richieste dalla natura delle cose, e senza intervento di altri giurati, tranne quelli che hanno il requisito sovrano di avere la conoscenza delle persone e dei luoghi per potere emettere un giudizio scevro, per quanto è possibile, da errore.

Queste sono le cose principali relative al progetto; tuttavia un'altra circostanza che, se non influisce direttamente sul giudizio, attenta però alla sua serenità, è la malavoglia con cui si adempie al peso dell'ufficio di giurato, che è generalmente considerato come un onere non come un onore.

Si può egli, o signori, portare un qualche rimedio a questo stato di cose?

Io l'ho detto altra volta, ho altra volta esternato questo mio pensiero in queste poche parole.

Il cittadino che deve lasciare i suoi affari per recarsi a vivere quindici o venti giorni nel capoluogo del circolo non sente che il peso della sorte che l'ha chiamato a sedere in un consesso di giurati; dall'uscire che gli intima la citazione sino al presidente che lo congeda dopo l'ultima udienza, egli non trova che dei padroni qualche volta anche un pochino autocratici; alcune volte questi padroni gli fanno parere più duro il suo trattamento a quattro lire al giorno coll'abbandono forzato della sua famiglia e dei suoi interessi.

Nel sistema odierno, o signori, la Corte è tutto, il giurato è poco meno di niente. Quando voi studiate la istituzione presso i popoli che l'hanno, sto per dire, santificata col loro esempio, voi la trovate funzionare ben diversamente. In Inghilterra, quando il giurì entra col verdetto, tutta quanta l'adunanza si leva in piedi e sta a capo scoperto a sentire il responso del capo della giuria, suona la campana della Corte per indicare che la voce del popolo pronunzia la sua sentenza. Sono piccole cose, ma anche a lievi stami si annoda la vita, come dice il poeta, e quando voi circondate l'istituzione di prestigio, quando voi mettete la persona del giurato nella condizione di sentire anche un po' l'onore che gli viene dal sedere come giudice degli altri, da questa sua responsabilità tremenda in

faccia alla sua coscienza, voi ne rialzate moralmente la sorte, voi lo rendete probabilmente più grande ai suoi occhi stessi e quindi lo mettete nella possibilità di non mancare menomamente a quei doveri che gl'impone la sua posizione. Sono cose da niente, ma i popoli più maturi in civiltà, più esperti in quest'ordine di cose, le praticano e con solennità. Bisogna vedere a pronunciare il verdetto del giurì in certi paesi e badare alla importanza colla quale il capo dei giurati è accolto quando viene in nome dei suoi colleghi a dirvi quale è la verità sopra il fatto denunziato, per poter valutare la convenienza di quel sistema e per sentire tutta quanta l'importanza che si annette e si congiunge a questo stato di cose che alcuni giudicano di nessuna entità.

Or bene, o signori, io vi domando che si studi se non sia possibile, con leggerissime modificazioni del Codice di procedura penale, di mettere il giurì nella condizione di essere almeno pari alla Corte che applica la legge.

Un altro mezzo per ottenere che questo servizio sia il meno oneroso possibile, sarebbe quello di diminuire il numero dei giurati.

Vi par proprio, o signori, che sia necessario di avere la presenza di 40 persone ogni quindicina di sezioni, e per certe Corti d'assise, come quella di Napoli, quindicina che si può ripetere quattro, cinque volte persino nell'anno per una stessa persona? Vi par necessario di avere 40 persone, sulle quali si fa il sorteggio di 14, per pronunziare un verdetto? Io credo che 24 giurati ordinari e 6 supplenti potrebbero essere sufficientissimi per darvi un servizio di ogni quindicina. Io credo che si potrebbe togliere il secondo giurato supplente, e ridurre di uno il numero di quelli che devono sedere all'udienza.

Io non propongo di limitare di più questo numero, perchè si pretende che il giudizio debba pronunziarsi *per turbas*, e meno di 12 non formerebbero *turbas*, è quindi necessario di tenersi a questo numero.

Ma due supplenti non sono necessari affatto, massime nei giudizi di poca durata; può bastare un solo, come l'esperienza ha dimostrato, nei giudizi che non oltrepassano i due o tre giorni; si potrebbe in ogni caso lasciare per lo meno all'arbitrio del presidente di giudicare della convenienza di avere questi 14 giurati all'udienza, e vedere quindi, per quanto è possibile, di alleviare il peso materiale di un tale servizio.

Un'ultima considerazione, per non abusare ulteriormente della vostra indulgenza, io la desumo

dalla convenienza di diminuire la competenza dei giurati.

Qui mi è caro di potermi rivolgere direttamente al guardasigilli, che mi ha prevenuto nel progetto di Codice penale presentato al Senato, in questo desiderio che ho comune con molti altri, e mi approfittato della occasione per complimentarlo altresì su quel dotto lavoro, la di cui splendida relazione ho potuto avere per cortesia d'amici, non essendoci ancora stata distribuita.

Una voce. Fu distribuita oggi.

GUALA. Ne sono lieto, perchè forse alcuno dei miei colleghi potrà già dividere la favorevole mia impressione su quel Codice, il primo che porti un'impronta speciale di nazionalità e che tramanderà, non ne dubito, il nome dell'autore alla storia del nostro progresso giuridico.

In questo Codice è grandemente diminuito il numero dei reati di competenza delle Corti d'assise, ed è un bene, in quanto che io ho ferma convinzione che non si debbono disturbare i giurati per certi reati di tenne entità, a cui alludeva già l'onorevole Righi, citando la gallina rubata nel pollaio annesso a casa abitata, od altre cose di poca importanza. Mi piace avere visto l'onorevole guardasigilli precorrere le nostre intenzioni in questa materia, e precorrerle con un Codice che farà onore al paese.

Con questo, o signori, io ho finito, ma le mie conclusioni non le ho dette ancora.

Io darò il mio voto al progetto, salve quelle modificazioni che d'accordo concorderemo e sulle quali mi permetterete ancora di prendere la parola nella discussione degli articoli.

Io voto il progetto, ma lo voto non perchè esso mi dia tutto ciò che io posso aspettarmi dall'istituzione dei giurati, lo voto, perchè è un primo passo al miglioramento che io desidero; lo voto, ma prima di votarlo domando che i miei colleghi della Commissione e l'onorevole guardasigilli accettino un ordine del giorno, il quale è così concepito :

« La Camera, confidando che l'onorevole guardasigilli vorrà, in occasione dell'esame del Codice di procedura penale, studiare i mezzi più atti per avvicinare il giudizio al tempo ed al luogo del commesso reato, e rialzare le condizioni morali dell'ufficio di giurati, passa alla discussione degli articoli. »

Signori colleghi, se la parola *giustizia* è l'obbiettivo di ogni Governo che si rispetti e si voglia far rispettare, la conservazione e la tranquillità dei cittadini deve costituire, come dice Filangeri, l'oggetto unico ed universale del legislatore.

Facciamo di avere una buona ed imparziale giu-

stizia penale, ed avremo risolta una gran parte del grave problema che riguarda la convivenza armonica della società. (*Bravo!*)

LACAVA. Signori, fin dagli ultimi giorni di nostra dimora in Firenze, quando discutemmo del progetto di legge sui provvedimenti di pubblica sicurezza, tanto dalla Giunta di quel progetto, quanto dalla Camera, si rilevò la necessità di apportare alcune modificazioni all'ordinamento dei giurati.

Sin d'allora la pubblica opinione veniva di tanto in tanto commossa da alcuni verdeti assolutorii, contrari alla coscienza pubblica ed alle prove evidenti di reità; e l'egregio mio amico personale, l'onorevole relatore di questo progetto di legge, il deputato Puccioni, fu quegli che prese l'iniziativa di un ordine del giorno che, accettato da quella Commissione e dal Ministero, fu votato dalla Camera. Ed è stato in forza di quell'ordine del giorno che noi abbiamo ora avuto questi progetti di legge, i quali, secondo me, in gran parte, contengono quelle modificazioni che pur troppo, nell'istituzione dei giurati, sono reclamate dall'esperienza.

Tanto l'onorevole Guala quanto l'onorevole Righi che si sono iscritti contro questo progetto di legge, non hanno attaccata la istituzione dei giurati; soltanto hanno manifestato l'idea che oltre queste modificazioni presentate al vostro esame, se ne dovrebbero proporre ben altre ancora per mettere in salvo questa istituzione. Il mio compito dunque è meno difficile.

Io convengo in una parte delle osservazioni degli onorevoli Guala e Righi, quando dicono che avrebbero potuto farsi altre modificazioni oltre quelle che ci si presentano. Però io mi allontano da loro e credo che le modificazioni proposte, nelle condizioni in cui ci troviamo, siano quelle che veramente sono ora reclamate dall'esperienza, tanto più se la Camera verrà nel divisamento di aggiungerne qualche altra, la quale però non si allontani dal concetto e dalle idee che dominano il progetto stesso.

Diceva che nessuno degli oratori ha attaccato finora l'istituzione in sè, e mi piace pure constatare che anche la magistratura requirente in generale, come si rileva da un allegato alla relazione che precede il primo progetto del Ministero, ritiene che l'istituzione dei giurati ha prodotto buoni risultati presso di noi. È vero che vi è qualche magistrato che la combatte, ma è un'eccezione pressochè impercettibile.

Mi piace adunque manifestare che da parte della magistratura requirente non vengono gli attacchi all'istituzione dei giurati.

Presso tutte le nazioni civili che ci hanno prece-

duto nella via della libertà, troviamo quest'istituzione come una delle prime riforme liberali presso le medesime introdotte, e ciò avvenne anche fra noi.

L'istituzione dei giurati corrisponde alla natura delle cose, alla distinzione delle risultanze di fatto dal giudizio di diritto; ma essa non deve considerarsi soltanto come istituzione di una magistratura popolare che giudica del fatto, bisogna considerarla ancora da un punto di vista più elevato. L'istituzione dei giurati è scuola di moralità, e di educazione alla vita pubblica, senza di cui cadono tutte le istituzioni dei Governi retti a forme democratiche o costituzionali.

Io prego anzitutto gli onorevoli miei colleghi ad osservare che gli attacchi rivolti contro quest'istituzione non sono che il frutto d'impressioni singole ed individuali per questo o quel tale verdetto.

Mi spiego. Quando sentiamo e vediamo che un verdetto non corrisponde alla coscienza pubblica, noi ci ribelliamo tutti, ma non guardiamo nè consideriamo poi le migliaia di giudizi in cui i giurati compiono bene il loro ufficio, in cui i giurati fanno ciò che avrebbe fatto la stessa magistratura inamovibile. Ecco l'osservazione sulla quale richiamo la vostra attenzione. La stampa, ad esempio, questo palladio delle nostre libertà, che contegno assume? Appena appura che un verdetto sembra contrario alla coscienza pubblica, od all'evidenza delle prove materiali, si mette a gridare ai quattro venti, ed in ciò fa bene, ma non si occupa mai delle circostanze speciali di questo verdetto, le quali hanno potuto influire sul giudizio definitivo, nè si occupa punto dell'infinito numero di quei giudizi nei quali i giurati fecero il loro dovere, emettendo verdetti corrispondenti alla verità.

Ma non avviene forse lo stesso in tutte le amministrazioni dello Stato? Non è egli vero che anche queste sono soggette ad errori, come lo è l'istituzione dei giurati?

Prendiamo, per esempio, l'istituzione della pubblica sicurezza. Che cosa voi vi vedete? Appena si compie da un funzionario di pubblica sicurezza un arresto arbitrario, che io il primo deploro, di questo arresto arbitrario si parla dappertutto; la stampa lo stigmatizza e si finisce per gridare contro l'istituzione; ma non si guardano quanti altri servizi si rendono al paese dall'istituzione della pubblica sicurezza. Nulla a questo mondo è perfetto.

È su questo terreno che io richiamo la vostra attenzione. E la richiamo ancora su di un altro fatto generale, che deriva dalle statistiche ufficiali della magistratura, cioè che mettendo a riscontro le assoluzioni con le condanne proferite dai giurati in

tutte le nazioni che hanno questa istituzione, voi trovate che in Italia le assoluzioni non superano la media delle altre nazioni. Sono questi i fatti generali a cui voi dovete guardare. E tanto più dovete guardarli, poichè l'istituzione dei giurati presso di noi data dal 1859, e dal 1859 in poi abbiamo avuti, fino a pochi anni dietro, continui turbamenti politici e sociali. E, non ostante questi turbamenti e sconvolgimenti, pure l'istituzione dei giurati ha attecchito, e, non ostante questi ostacoli, non è venuta meno al suo compito.

In breve, non nego che alcuni inconvenienti, ed anche gravi, non sieno avvenuti presso di noi; ma sono quegli inconvenienti che accompagnarono ed accompagnano questa istituzione in tutte le altre nazioni, nè più nè meno. Non vi è ragione dunque che noi, da questi inconvenienti, dobbiamo trarne la conseguenza o la necessità di combattere la istituzione, o dire che essa non si attagli alle nostre condizioni morali, ai nostri costumi.

Io accetto, e credo necessario studiare tutti i mezzi per eliminare quegli inconvenienti che l'esperienza ha mostrato nel modo come i giurati funzionano presso di noi; ed è appunto per questo che io prego la Camera di rivolgere tutta la sua attenzione a studiare le modificazioni proposte nel presente progetto di legge.

Prima di addentrarmi ad esaminare le proposte modificazioni, giova conoscere quali sono le cause degli inconvenienti cui dà luogo l'attuale ordinamento dei giurati. Secondo me, si riducono a due, e non ho bisogno che di riportarmi alla relazione dell'onorevole Puccioni. Queste cause consistono: primo, nel non avere un corpo di giurati composto di persone intelligenti e probe per infondere autorità e fiducia nei loro verdetti; secondo, in alcuni difetti legislativi che si riscontrano nel modo come le questioni sono proposte ai giurati. In altri termini, gli inconvenienti deplorati derivano dal modo come le liste sono composte e dal modo come il giuri funziona.

Come ovviarvi? Il progetto di legge ripara tanto all'uno che all'altro di questi difetti?

Mi permetto brevemente di esaminare come i provvedimenti proposti in buona parte varranno a togliere questi inconvenienti.

Il primo inconveniente, diceva, è di non avere per la legge vigente un corpo di giurati interamente probe, interamente capace. Quale è, secondo gli ordinamenti vigenti, il principio, quali le condizioni per essere giurato? Quale è il modo di compilare le liste preparatorie e la definitiva? Esaminiamoli.

La legge presente mette come fondamento delle

condizioni per essere giurato l'elettorato politico, e poi, per via di eliminazioni, forma il corpo dei giurati. Questo sistema ha prodotto l'inconveniente deplorato, cioè che non tutti i giurati riescono probi e capaci, ed ora per ovviarvi si propongono le categorie sociali ed altri sistemi di composizione delle liste.

Secondo la legge presente, chi è elettore politico può essere giurato, purchè sappia leggere e scrivere, ed abbia 30 anni.

Qual è il criterio dell'elettorato politico? Il criterio dell'elettorato politico è diverso dal criterio per essere giurato; uno può essere buon elettore politico, e nel tempo stesso non un buon giurato. Per essere buono elettore politico, basta avere alcuni principii generali di politica e di amministrazione, e basta ciò per compiere bene il suo dovere nella scelta dei suoi rappresentanti; il criterio, al contrario, che deve informare il giurato, non è punto questo, ma sibbene quello della probità e dell'intelligenza per poter giudicare dell'onore e della vita dei cittadini. Voi sapete inoltre che, quando fu fatta la legge del 1859, il nostro sistema tributario era tutto diverso dall'attuale. Ora, per la molteplicità delle nuove imposte è avvenuto che la base del censo dell'elettorato politico è intieramente spostata. Allora con 40 lire di censo si avevano pochi elettori politici, attesochè non vi erano tutte quelle imposte che ora si hanno; viceversa attualmente, con la molteplicità e con l'aumento delle imposte, è avvenuto che la base del censo si è allargata, e mentre io parteggio per una base larga dell'elettorato politico, trovo che gravissime sono state le conseguenze che abbiamo dovuto risentire nell'istituzione dei giurati.

Infatti, se allora era dannoso di far dipendere la qualità di giurato dall'elettorato politico, ora è dannosissimo, poichè, essendosi allargata la base del censo, è evidente che tutti entrano per questa porta slargata nel tempio dei giurati.

Dunque, dicevo, diverso è il criterio che informa l'elettorato politico da quello che deve informare la scelta dei giurati; si può essere un buon elettore, e si può non essere un buon giurato; si può non essere elettore, ed avere l'attitudine per un buon giurato. Vi possono essere, per esempio, dei cittadini anche disonesti che abbiano il diritto elettorale, ed io non glielo contesto, ma contesto loro quello di essere giurati; viceversa, vi possono essere delle persone ragguardevoli, distinte per meriti scientifici e letterari, che possono non avere il censo per essere elettori, ed invece sono adattissimi ad essere giurati.

Da ciò segue che l'elettorato politico non deve essere base per l'istituzione dei giurati.

Il progetto in esame sostituisce all'elettorato politico il sistema delle categorie. Ma il sistema delle categorie, mi si dirà, corrisponde a questa specie di scelta, a questa specie di probità, di capacità che io desidero nella istituzione dei giurati?

Vi dirò francamente, io non sono tenero del sistema delle categorie, ma credo che desso possa essere preferibile a quello attualmente vigente; nè mi si venga ad obbiettare che anche nel proposto sistema delle categorie vi entra il censo.

Sì, vi entra il censo, ma come una delle categorie, e ciò è una necessità, perchè, secondo il sistema degli attuali ordinamenti giudiziari, in Italia abbiamo bisogno di circa 30 mila giurati.

Se si volessero scegliere soltanto dalle altre senza la categoria del censo, cioè da quelle categorie dove non entra il censo, secondo la statistica del Ministero non avremmo che ottomila giurati all'incirca, ed è impossibile di potere, con ottomila giurati in Italia, giudicare tutte le cause che vanno alle Corti d'assise.

Una necessità assoluta dunque ci sospinge a dover arrivare ancora alla categoria del censo, la quale però trova nel presente progetto di legge un grande correttivo, poichè il censo da quaranta lire è elevato a 100, 200, 300 lire. Questo correttivo è garanzia sufficiente che da questa porta non entri tutta quella moltitudine incomposta di giurati che finora vi entrava.

Di più, nel sistema delle categorie, o signori, vi trovo, come ben dice la Giunta, una specie di capacità ed onestà, sia questa provata, sia presunta, sia diretta, sia indiretta; ed io mi sento sempre al sicuro quando osservo che scelgo, che derivo la condizione di giurato da alcune date condizioni della società, che m'ispirano maggiore fiducia.

Sarà poi questione di vedere, quando discuteremo gli articoli, se sia anche il caso di fare eccezione di qualche categoria proposta, o di aggiungerne altre; ma nello stato attuale delle cose, preferisco il sistema delle categorie a quello dell'elettorato politico.

Stabilite così le condizioni essenziali, il fondamento per essere giurato, esaminerò la seconda parte di cui testè vi parlava, cioè il modo come le liste sono formate.

In verità, io mi allontano alquanto dal modo con cui la nostra Giunta viene a proporre le sue Commissioni scrutatrici e formatrici di queste liste; e vi dirò brevemente le ragioni per cui mi allontano da essa in qualche parte.

Il sistema vigente, voi lo sapete, comincia con una Commissione municipale che forma la lista comunale (e prego la Camera di por mente a questo), poi il sotto-prefetto approva le liste, salvo reclamo alla Corte d'appello, ed in fine una Commissione provinciale composta del presidente del Consiglio provinciale e due consiglieri da una parte, ed il prefetto col Consiglio di prefettura dall'altra, riducono per via di eliminazione a parti uguali la lista generale della provincia fino al numero richiesto dalla legge.

Il sistema proposto nel progetto di legge del Ministero lascia la Commissione municipale e vi aggiunge un altro elemento, il conciliatore, cioè un elemento giudiziario; poi crea una Commissione circondariale, composta dal sotto-prefetto e dai pretori del circondario, la quale decreta definitivamente le liste, salvo ricorso alla Corte d'appello; in fine stabilisce una Commissione provinciale composta di elementi elettivi, governativi e giudiziari, la quale per via di eliminazione addivene alla scelta dei giurati, cioè ne riduce il numero a quello stabilito per legge a ciascun circolo.

La nostra Giunta propone un sistema diverso: modifica, ma non essenzialmente, la Commissione municipale, e le dà il diritto di formare la lista generale dei cittadini che hanno le condizioni per essere giurati; poi, invece della Commissione circondariale, crea una Commissione mandamentale, composta del pretore e dei sindaci dei comuni componenti il mandamento, la quale esamina le liste comunali, cancellandovi coloro che non hanno i requisiti per essere giurati ed aggiungendovi gli omessi; ed infine, invece della Commissione provinciale, ne propone una per ogni capoluogo di distretto giudiziario, alla quale dà, non solo il mandato di aggiungere e cancellare ancora dei giurati, decretando definitivamente la lista, ma anche quello di procedere, per via di eliminazione, alla scelta dei giurati. Questa Commissione sarebbe composta tutta di elementi giudiziari.

La complicazione è la stessa, tanto nel sistema vigente, quanto in quello del Ministero, quanto in quello della Commissione. Ma vediamo se maggiori garanzie ci dia il sistema della Commissione oppure quello del Ministero. Tralascio il sistema vigente, perchè sono io il primo a dire che è causa di molti inconvenienti, specialmente per le eliminazioni che si fanno dalle Commissioni provinciali e delle prefetture, poichè si finisce generalmente per cortesi deferenze a mandar via molti elementi buoni. Questo è verissimo, epperò lo dico. Mettiamo dunque in

raffronto il sistema proposto dal Ministero con quello proposto dalla Giunta.

Finchè si tratta della Commissione municipale siamo d'accordo, sono pressochè eguali le proposte, ed io ammetto che anche nella Commissione municipale vi entri il conciliatore, come elemento non solo del potere giudiziario, ma ancora come elemento locale che può portare le sue cognizioni sulle condizioni personali dei giurati.

Veniamo alle seconde Commissioni. Secondo il Ministero, questa è una Commissione circondariale composta dal sotto-prefetto coi pretori del circondario.

Io veramente accetterei la proposta del Ministero, ma dirò la ragione per cui non posso preferirla.

Il Ministero è partito dal concetto, che ammettendo i pretori del circondario alla presenza del sotto-prefetto, si controllano l'uno coll'altro, e che con le informazioni scambievoli si potrà conoscere quali sieno i giurati da ammettersi e quali da togliersi secondo le categorie, e come vuole la legge. Il concetto del ministro è giusto, ma io non accetto la sua proposta per due ragioni: la prima è che, si voglia o non si voglia, fra non molto noi dovremo abolire le sotto-prefetture, ed allora si dovrebbe di nuovo modificare l'istituzione dei giurati; la seconda ragione è che chiamandosi tutti i pretori nel capoluogo del circondario, per tutto il tempo necessario per tenere questa Commissione, il che significa per otto, per dieci, per quindici giorni, la giustizia mandamentale in tutto il circondario resta senza i titolari.

Accetto perciò la Commissione mandamentale, proposta dalla vostra Giunta. La Commissione mandamentale può fare lo stesso di quello che farebbe la Commissione circondariale, poichè nella Commissione mandamentale vi trovate il pretore, che presiede tutti i sindaci del mandamento.

E quel giudizio, che darebbero i pretori nel capoluogo del circondario, potranno darlo nel rispettivo mandamento assieme ai sindaci, i quali hanno conoscenze più esatte di quelle che possono avere gli stessi pretori, poichè sono alla portata di poter conoscere meglio le condizioni locali.

Io quindi preferisco la Commissione proposta dalla Giunta a quella del Ministero.

Dove mi discosto dalla Giunta è nella Commissione distrettuale. La Commissione distrettuale proposta dalla nostra Giunta è composta, come diceva, tutta di magistrati, del presidente del tribunale e di tutti i pretori compresi nella giurisdizione

del tribunale; non è, come quella del Ministero, composta di elementi elettivi, governativi e giudiziari. Non è che io dubiti punto della rettitudine di una Commissione composta di elementi giudiziari, ma non posso affidare tutto alla medesima, e ne dirò la ragione.

Prima di tutto voi sapete che gli elementi elettivi ed i governativi sono in grado di conoscere meglio le condizioni personali dei giurati di quello che possano conoscerle i magistrati. Io ammetto che i magistrati locali sono in grado di conoscere anche le condizioni locali, e che uniti alle autorità elettive locali possano a vicenda coadiuvarsi nelle conoscenze degli uomini e delle cose; ma quando mi si propone una Commissione composta esclusivamente di elementi tutti giudiziari, al capoluogo di un distretto giudiziario, io vi dico che questi magistrati non avranno giammai tutte quelle conoscenze locali che sono necessarie per definire una lista di giurati.

Ma vi è un'altra ragione, di un altro ordine per non accettare questa proposta della Giunta. Quando voi mi create questa Commissione, che giudica in ultimo grado sulle liste, che le decreta definitivamente, e che vi dice: i giurati sono questi e non altri; voi che cosa fate? Voi rendete responsabile la magistratura dell'esito dei giurati. Richiamo su ciò l'attenzione del guardasigilli e della Camera. Voi renderete responsabile la magistratura di tutti i difetti e di tutti gli errori che possono commettere i giurati. Per queste ragioni preferisco la Commissione proposta dal Ministero, perchè in questa ci entrano anche gli elementi elettivi e governativi che conoscono meglio della magistratura le condizioni locali, e le condizioni personali di ciascun giurato.

Di più trovo ancora un altro grave inconveniente nella Commissione proposta dalla Giunta, ed è che questa Commissione avrebbe due compiti affatto diversi, e che fino ad un dato punto si escludono fra loro: uno è di fissare in ultima giurisdizione la lista dei giurati, sia togliendo quei giurati che crede incapaci, sia aggiungendovi quelli che crede meriterebbero di esservi; e dopo aver compiuto quest'atto di sua giurisdizione, ne ha un altro molto più grave, quello, cioè della eliminazione dalle liste di tutti coloro che nella sua coscienza giudica meno idonei ad esercitare l'ufficio di giurato. Ma, signori, in questo modo si turbano le giurisdizioni. Altro è il diritto, la competenza di aggiungere o togliere dalla lista un giurato, altro è quello di eliminarlo. I due giudizi non li potete unire insieme, in una stessa Commissione, e quando li unite voi pregiudicate e confondete i criteri dei due giudizi che solamente possono distinguersi da due giu-

dici diversi. Altro è il giudizio di depennare od aggiungere alla lista un giurato per forza della legge, altro è quello di eliminarlo come non idoneo.

Il processo eliminativo è diverso dal processo acquisitivo, cioè da quello che costituisce il diritto di ciascuno ad essere o non essere nella lista. In tutte le altre legislazioni io trovo che queste giurisdizioni sono diverse fra loro, perchè altrimenti sono confuse e turbate.

Dopo aver esaminato il modo di compilazione delle liste, io passo ad un altro inconveniente notato nella nostra legislazione. La legge vigente, oltre ai giurati ordinari, pone i giurati supplenti. Mi ricordo che nella discussione nel Comitato privato io combattei i giurati supplenti, poichè questi, tranne pochissimi, non sono che giurati di mestiere, e tanto più quando ai giurati supplenti voi aggiungete i giurati così detti complementari.

Io sono lieto di vedere che la Giunta è entrata in quest'ordine d'idee, poichè ha cercato di restringere per quanto è possibile il bisogno di ricorrere ai giurati supplenti, sia portando a 40 il numero di estrazione dei giurati ordinari, sia proponendo che i primi 30 giurati estratti siano avvertiti 15 giorni prima di cominciare il loro servizio, affinchè abbiano più agio e facilità di recarsi al circolo delle Assise. Così il presidente della Corte d'assise potrà sapere quali sono quei giurati che mancano, ed avere il tempo di avvertire gli altri dieci ordinari che furono anche estratti, evitandosi in tale modo, per quanto più è possibile di ricorrere ai supplenti.

Con questi temperamenti la Giunta ha in qualche modo allontanato il pericolo di ricorrere sempre ai giurati supplenti e ai giurati complementari, i quali, giova ripeterlo, sono quelli che più nuocciono alla istituzione dei giurati.

Resta, o signori, la seconda parte della legge, perchè, come diceva, la prima riguarda il modo come i giurati debbono essere scelti, e l'ultima, cioè quella che fu presentata dall'onorevole Vigliani, riguarda alcuni difetti legislativi circa il modo come i giurati funzionano.

Io non mi dilungherò molto su quest'ultima parte, poichè credo più utile prendere parte alla discussione degli articoli, nei quali si tratta delle diverse garanzie proposte, affinchè i giurati potessero dare il loro giudizio con perfetta cognizione delle risultanze di fatto.

Non posso però astenermi dal fare rilevare che la più grande delle novazioni proposta dal ministro e accettata dalla Giunta è quella di togliere nella formula e nella proposizione delle questioni ciò che vien chiamato in linguaggio giuridico il

nomen iuris, modificando essenzialmente l'articolo 494 del Codice di procedura penale, poichè i giurati quando, come nella formula attuale, debbono risolvere questioni che involgono il fatto misto col diritto, e non già i semplici fatti costituenti un reato, quando li chiamate a giudicare sull'esistenza legale di un reato, allora essi facilmente mancano al loro compito, perchè non si può chiedere ai giurati di conoscere le questioni di diritto, per esempio, l'esistenza legale del reato di assassinio, di falso, di calunnia, ecc. Al contrario quando nelle quistioni si toglie il *nomen iuris*, allora il giurato si limita soltanto al giudizio della colpeabilità derivante dalle risultanze di fatto, ed il suo giudizio non può non essere esatto.

Io però mi discosto in qualche modo dalla Commissione e mi attengo alla proposta ministeriale poichè la Commissione, andando più in là del ministro, vorrebbe che i giurati giudicassero soltanto sulle risultanze materiali. E, me lo perdoni l'onorevole mio amico Puccioni, egli sa meglio di me che il reato è composto non solo del fatto materiale, ma ancora della volontà: l'onorevole guardasigilli, partendo da questo principio, lascia ai giurati non solamente di giudicare delle risultanze materiali di un reato, ma ancora della volontà dell'agente.

Comprendo che l'onorevole Puccioni mi dirà: anche noi l'abbiamo proposto. Ma l'onorevole Puccioni sa che la Giunta lo propone in via di eccezione, mentre deve esserlo in via principale come lo propone il guardasigilli. Ma su di ciò potremo discutere a miglior agio nella questione degli articoli.

Due altre osservazioni ed ho finito.

La Giunta parla della composizione delle Corti d'assise: ed io sono interamente nell'ordine d'idee della Giunta.

Attualmente noi abbiamo le Corti d'assise, composte di un presidente, che è sempre un consigliere di Corte d'appello, con due giudici di tribunale. Stante la grande disparità fra il presidente ed i giudici, abbiamo apparentemente la collegialità, mentre tutto fa il presidente della Corte d'assise. In altri termini, noi abbiamo tutti gli inconvenienti della collegialità senza averne i vantaggi. E per ciò o dovette aggiungere al presidente della Corte d'assise due consiglieri d'Appello, ed allora voi avete tutte le garanzie della collegialità, oppure lasciare il solo presidente della Corte d'assise senza giudici di tribunale, perchè allora almeno vi è la garanzia della responsabilità individuale. Nell'attuale sistema dunque sono pressochè inutili i due giudici di tribunale che il presidente della Corte d'assise copre colla sua

autorità. Si ha, lo replico, l'apparenza della collegialità, ma non la sostanza.

Ma si dirà che qui è questione anche di finanza. Lo so che è anche questione di finanza; ma io sono di quelli che in materia di giustizia non guardo alla questione di finanza: la questione di finanza sfugge dinanzi a quella più elevata della giustizia. Senonchè io credo che se si attuassero certi altri temperamenti nello stesso sistema dei giurati, noi potremmo trovare il mezzo come far fronte a questa spesa che poi, del resto, non è di grande entità, poichè non si tratta che di sostituire ai due giudici di tribunale due consiglieri di Appello. E vi dirò subito dove credo si possa trovare questa fonte, dirò, di economia. Da una parte, trovando modo come evitare le lungherie dei giudizi; dall'altra nel proibire i rinvii dei giudizi da una quindicina ad un'altra, i quali rinvii costano tanto all'erario. Ed accennando a questa questione finanziaria, m'accorgo che ho già toccato due altre questioni: la lunghezza dei giudizi ed il rinvio di essi.

Circa la lunghezza dei giudizi, io sono d'accordo con l'onorevole Guala. La Commissione ha anche essa toccata questa questione, ma non l'ha risolta, come avrei desiderato. Ed è perciò che faccio espressa preghiera alla Commissione di escogitare un mezzo per risolvere questa questione, e gli onorevoli uomini che siedono al banco della Commissione me ne danno arra.

Diceva che l'altro inconveniente è quello di rimandare spesso da una quindicina ad altra la trattazione di una causa. Non nego che varie volte ciò si faccia per necessità delle cose ed io l'ammetto, ma non mi si può negare che spesso si rinvia anche per cortesi insistenze e per comodo dei difensori, ed a ciò dovrebbe ripararsi.

Potrei ancora parlare di altre questioni, come quella accennata, per esempio, dall'onorevole De Pasquali sull'obbligo ai giurati di votare in pubblico anzichè nella Camera di Consiglio, potrei parlare del riassunto presidenziale, ma di tutte queste cose discuteremo agli articoli, e tanto più me ne astengo, vista l'ora tarda e pel desiderio che ho di non intrattenere di più la vostra attenzione.

Signori ho finito. Ringrazio la Camera della benevola sua attenzione. Io voto il progetto di legge, e lo voto perchè credo che le modificazioni proposte se non siano tutte destinate ad eliminare gli inconvenienti che trovansi nell'istituzione dei giurati ne toglieranno una gran parte. Io nutro questa fiducia e voi, approvandolo, renderete un gran servizio al paese.

Badate, o signori, che da queste modificazioni

dipende in gran parte l'istituzione dei giurati; se noi non procuriamo di toglierne i difetti in tempo, se non procuriamo di migliorarla, gli attacchi e i lamenti saranno maggiori, ed io non guardo solo la istituzione dei giurati come magistratura giudicante di fatto, ma la guardo anche sotto un aspetto ancor più elevato che ho accennato già in principio del mio discorso e che replico nella fine; l'istituzione dei giurati non è solo palladio di giustizia e libertà, ma è innanzitutto un diritto dei cittadini anziché un dovere, è anzitutto scuola di educazione alla vita pubblica, e senza l'educazione alla vita pubblica i Governi retti a forme costituzionali sono destinati ad intisichire ed a morire. (Bravo! Bene! a sinistra)

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

VARÈ. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Contro la chiusura ha facoltà di parlare l'onorevole Varè.

VARÈ. Io domando che non si chiuda la discussione per due ragioni principali: una speciale, ed è che la discussione generale sulla istituzione dei giurati forse fu fatta con astrazione da ciò che il progetto ha principalmente di mira, di sostituire il sistema delle categorie all'idea dell'elettorato politico. Di questo uno solo degli oratori ha parlato, l'onorevole Lacava, in favore; contro, nessuno; e certo fra gl'iscritti vi è qualcheduno che intende di parlare contro.

Questa è la ragione speciale.

C'è poi una ragione d'indole generale, ed è la gravissima importanza di questo progetto di legge.

Si avverta la circostanza essere questo il primo esempio che il Parlamento italiano prenda in esame gravi questioni giudiziarie; mentre prima il Parlamento se ne è sempre sdebitato dando pieni poteri al Governo. Questa è la prima volta che si prende una di queste gravi questioni giudiziarie a trattare nel Parlamento italiano, e bisogna farlo con quella maturità che la gravità dell'argomento richiede, affinché su questa materia sì grave si raddrizzi un certo concetto della pubblica opinione che io credo non del tutto illuminato e non del tutto assennato. Bisogna che questa pubblica opinione venga pure esaminata alla sua volta dai rappresentanti della nazione, affinché non la si aduli e non si faccia qualche cosa che tenga piuttosto del palliativo di quello che di un rimedio a quel male di cui non si è scoperta la causa.

Per queste due ragioni, voto contro la chiusura.

PRESIDENTE. Avverto anzitutto la Camera che furono presentate diverse proposte.

Una è quella dell'onorevole Guala, stata svolta, poi quella dell'onorevole Puccini, e quindi un'altra dell'onorevole Castagnola.

MANCINI. (*Della Commissione*) Pregherei l'onorevole presidente di dare lettura delle varie proposte, per farsene un concetto.

VARÈ. Ma...

PRESIDENTE. È la Camera che decide, non sono io.

La proposta dell'onorevole Guala fu già da me letta.

Quella dell'onorevole Castagnola è così concepita:

« La Camera, ritenendo la necessità di più radicali riforme relative alle funzioni della Corte di assise, nel mentre passa alla discussione dei titoli 1° e 2°, rinvia il 3° alla Giunta per uno studio ulteriore. »

Convorrà poi che l'onorevole Castagnola, durante la discussione, dichiari se intende che la Commissione debba procedere a questo studio.

La proposta dell'onorevole Puccini è così concepita:

« La Camera, visto che i giurati non hanno dato tra noi i risultati richiesti dagli interessi della giustizia, che sono pur quelli della società, invita l'onorevole guardasigilli a presentare un progetto di legge che nella nostra legislazione penale introduca una riforma anche più radicale di quella cui tendono le modificazioni ora proposte, e passa all'ordine del giorno. »

Ora pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(La Camera delibera negativamente.)

L'onorevole Ercole è presente. Ha facoltà di parlare.

ERCOLE. Sono prossime le sei.

PRESIDENTE. Se andiamo via alle 5 1/2, che cosa si potrà fare?

Una voce. Manca un quarto alle sei.

PRESIDENTE. Parli, onorevole Ercole.

ERCOLE. Se potrò parlare domani, parlerò; ma per oggi mi sembra troppo tardi.

Voci. A domani!

PRESIDENTE. Permettano. Se per una ragione o per l'altra si viene ogni giorno a chiedere che la discussione si sospenda alle cinque e mezzo, sarà impossibile che la Camera compia, come si aspetta, i suoi lavori.

ERCOLE. Cedo la parola all'onorevole Varè.

PRESIDENTE. L'onorevole Varè ha facoltà di parlare.

VARÈ. Sorgo a parlare contro questo disegno di legge; ma, parlando *contro* il medesimo, debbo cominciare a dire che sento il dovere di dare un tributo di lode all'onorevole guardasigilli, inquantochè egli ha dato ragione a coloro i quali l'anno scorso hanno domandato il rinvio, dalla Sessione d'estate alla Sessione d'inverno, di questa gravissima discussione. In questo frattempo, studiando parecchie questioni, il ministro ha fatto un'aggiunta al progetto che lo migliora d'assai. Tale quale era prima, era certamente insufficiente, insufficientissimo, e la Commissione, la quale ne proponeva l'adozione, ne proclamava essa medesima nel suo rapporto la insufficienza.

Ed era veramente deplorabile che uomini, come sono coloro i quali compongono la Commissione, fra i quali mi onoro di averne parecchi ad amici carissimi, giureconsulti chiari per dottrina, noti per esperienza, rispettabilissimi per l'amore della giustizia, si fossero acconciati a dare il loro voto a quello che era assolutamente un pannicello caldo, era un palliativo invece di essere un rimedio al male che si deplora.

Il ministro guardasigilli, proponendo che si toccasse anche il Codice di procedura penale, ha messa veramente la questione sotto quell'aspetto dove io credo la si debba esaminare.

Ho già accennato come il grave pericolo in questa discussione sia quello di seguire quella tal corrente di pubblica opinione nella quale si sono mescolati perfino dei procuratori generali, che veramente avrebbero potuto astenersi dall'alimentare le polemiche sui giornali. Il pericolo è di aggiungere al male che avete già, un male più grave, perchè, se il nostro sistema di punitiva giustizia coi giurati contiene dei mali, e se ne curassero non i principali ma solamente i secondari, e si annunziasse che si è portato il rimedio vero, quando il rimedio vero non si fosse portato, questa delusione sarebbe un peggiorativo, poichè lascierebbe sussistere il vecchio, e la sussistenza degl'inconvenienti, malgrado il rimedio, autorizzerebbe a dubitare, come ha già accennato l'onorevole Righi, della bontà di quella istituzione, che tutti, meno pochissime eccezioni, siamo intenzionati di voler conservare.

Io credo, o signori, che quella tale corrente di opinione meriti piuttosto di essere corretta che di essere seguita.

Su molti casi avviene questo, che alcuni giornali accennano un reato commesso, reato che può essere grave: i giornali l'accennano senza avere naturalmente i mezzi di appurare le circostanze; lo accennano come l'hanno sentito. Procurano di destare

curiosità, con quella voglia che ogni giornalista ha che il suo giornale sia letto, e fanno quindi dei piccoli romanzi, dei piccoli poemi su quel fatto che è avvenuto. Quel fatto viene in fama, che corre da paese a paese; questa fama *mobilitate viget et vires acquirit eundo*. Dopo la poesia viene poi la prosa del verdetto; davanti ai giurati si spoglia il fatto di tutti gli accidenti drammatici, i giurati lo vedono nella sua nudità e giudicano secondo quella realtà che è *oculis subiecta fidelibus*.

Allora la gente, che non trova il verdetto in corrispondenza col romanzetto dapprima raccontato, senza avere sentito i testimoni, senza aver sentito i periti, senza aver potuto giudicare di tutto quel cumulo di circostanze minute, ciascheduna delle quali può e deve influire sulla convinzione di chi deve giudicare, allora questa gente dice: i giurati hanno deciso male.

Fa veramente stupore il vedere con quanta scarsa suppelletile di dati e di fatti, con quanta scarsa cognizione delle circostanze, lontani di luogo, leggendo solamente un giornale, senza aver visto nè giurati nè imputati nè testimoni, senza aver letti i documenti, si faccia da molti ciò che il Vangelo attribuisce unicamente alla divinità: *ego justitias judicabo*. Si giudica, come ha accennato l'onorevole Righi, sopra pochi verdetti; su dieci o dodici verdetti in un anno si giudica tutta l'istituzione dei giurati.

Signori, non si apprestano rimedi quando si giudica un male con tanta superficialità. Bisogna esaminare i giurati, non come qualche giornale li descrive, ma vedere, studiare la istituzione come funziona.

Quando un male può venire da una serie di fatti complessi, quando c'è un risultato di cui sono fattori Ministero pubblico, magistratura, testimoni, periti e giurati, sarebbe imperdonabile leggerezza il dire che il torto sia senza dubbio dei giurati; bisogna vedere, scrutare se il torto possa essere di qualchedun altro.

Chi ha un poco di esperienza di queste cose, deve aver trovato naturalissimo che il ministro guardasigilli abbia voluto presentare quella seconda parte del suo progetto, perchè egli con ciò è venuto, in termini molto ufficiali certamente, a dire ciò che io dirò molto più schiettamente e rotondamente, con una forma sintetica: se molti giurati hanno risposto male, ciò nacque, perchè sono stati male interrogati. Questa è l'idea che doveva venire la prima e venne l'ultima: se i giurati in gran parte risposero male, si è perchè furono male interrogati.

L'articolo 494 del Codice di procedura penale

ora vigente è stato la causa in gran parte di molti di quei mali che vennero esagerati, ma che sarebbe anche esagerazione il negare assolutamente.

Quest'articolo obbligava i giurati a rispondere con una qualifica di definizione giuridica alle interrogazioni; li obbligava ad essere giureconsulti, a dire se quel tal reato fosse un omicidio od un assassinio, se quell'altro fosse una appropriazione indebita oppure una truffa. Erano insomma i giurati chiamati a rispondere come fossero giureconsulti, e nello stesso tempo si diceva loro, in un articolo letto solennemente, che si guardassero bene dall'esaminare le conseguenze giuridiche delle loro risposte. Quest'articolo 494 dunque stabiliva una contraddizione; da una parte si assegnavano dei limiti, dall'altra s'invitava il giurato a varcarli.

L'aver portata la questione sopra questo terreno adunque è stato un vero progresso. Questa parte del progetto io l'accetto, ed anzi a questa applaudo. Accetto quasi intieramente la proposta della Commissione. Ho solo dei dubbi sul punto in cui la Commissione domanda ai giurati di rispondere, non se essi *siano convinti*, ma se *consta*.

Questa risposta obbiettiva *consta* o *non consta*, ha anche essa un po' troppo del giudizio legale; ed è per questo che io sostituirei: *siete o non siete convinti?*

Di questo però parleremo quando verremo agli articoli; l'idea fondamentale professata dalla Commissione, in questa parte scostandosi da una certa parte del progetto del Ministero, io l'accetto, vale a dire accetto che si riformi l'articolo 494 e che le definizioni giuridiche siano eliminate dal responso dei giurati.

Ma se i giurati erano male interrogati, o signori, non è solamente colpa dell'articolo 494 del Codice. Qui parlo con una certa peritanza, perchè entro in un terreno molto spinoso e delicato. Per quanto sia profonda in me la coscienza di dover dire la verità, è naturale che io mi senta un poco di ritrosia a voler accennare qualche cosa che, contro la mia intenzione, potesse parere mancanza di estimazione ad una classe rispettabilissima di magistrati. Io ho una gran paura che si richieda troppo poco nella scelta dei presidenti.

La Commissione vi ha già avvertito nel suo rapporto come le Corti di cassazione hanno, in un anno solo cassato novantaquattro sentenze per falsa posizione delle questioni. Pensate, signori, a novantaquattro sentenze, le quali indicarono che non si sapeva interrogare! E fate un poco il conto di tutte quelle altre che non sono state cassate per la ritrosia naturale che ad annullare processi devono

avere le Corti supreme. Se novantaquattro furono cassate, permettetemi di dire essere chiaro che ce n'erano almeno duecento cassabili. (*ilarità*)

Io non conosco, nell'ordine dei pubblici funzionari, una carica la quale sia più difficile ad esercitarsi che quella del presidente di Corte d'assise.

Una quantità di doti, non solo generali, ma speciali, si richiedono per far bene il presidente; non solo l'intelligenza, la dottrina, ma una gran conoscenza degli uomini e delle cose, una grande prontezza nel percepire, e contemporaneamente una pazienza di continuare le indagini anche dopo di aver capito; una grande prontezza ed una grande dignità per imporre a tutti coloro che hanno parte nel dibattimento, e nello stesso tempo una grande serenità per mantenere il decoro della magistratura, ed anche quel tanto di benevolenza che incoraggia la gente a parlare, uno scrupolo d'investigare tutto, un senno da non far nulla d'inutile, una grande attitudine a capire tutti i dialetti ed ad adattarsi a tutte le intelligenze, un amore dei particolari, ed una facilità di fare la sintesi. Insomma io credo che sia assai difficile di trovare un altro posto, il quale richieda tanto numero di qualità quanto quello del presidente delle Corti d'assise. Ebbene, l'ha detto già l'onorevole Righi, la condizione di grado e di stipendio che noi possiamo dare, finora, a questo presidente della Corte d'assise, è troppo scarsa, perchè noi ci possiamo ripromettere l'assieme di queste facoltà.

Anche la Commissione l'ha visto; ed essa, mi perdonino i miei carissimi e rispettabilissimi amici, è di troppo facile accontentatura, poichè non conchiude col domandare alla Camera che questo bene sia fatto, dopo aver detto che l'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario avrebbe bisogno di essere corretto. Io invece propongo di correggerlo, e credo che sarebbe assai male il non volerlo correggere. Io credo che non si farebbe una legge completa se non si alzasse di un grado le qualità richieste per la presidenza delle Corti d'assise. Allora, quando si alzasse di un grado e contemporaneamente lo stipendio di questa carica, si potrebbe essere di una esigenza maggiore.

Pur troppo io devo dire che anche finora si sarebbe potuto far meglio. Mi pare che il Governo da questo lato sia di troppo facile contentatura. Ho un esempio curioso. Vi era un grave processo; è venuto il verdetto, il quale ha dato luogo ad una sentenza di condanna per una pena gravissima. Io fui incaricato di fare il ricorso in Cassazione e l'ho fatto. Dopo aver fatto questo ricorso, leggo in un giornale giudiziario queste parole:

« Con dispaccio 16 corrente, n° 16,323 (pare che il giornalista non possa avere inventato), il guardasigilli ministro di grazia e giustizia ebbe a manifestare i sentimenti di lode e di compiacenza del Governo per la grandissima diligenza, perspicacia e sapere con cui il presidente d'Assise, signor cavaliere..., ha diretti i dibattimenti dell'importante processo a carico di... »

Non potete immaginare, signori, quale impressione abbia fatto quest'articolo sopra colui che aveva ricorso in Cassazione contro quella sentenza. Fu quasi mia intenzione di venire alla Camera a fare un'interrogazione al Governo per la sua interposizione in un processo non ancora finito e per la pubblicazione di ciò che esso dichiarava essere le cose andate in regola; ma ho creduto meglio di non intrattenere la Camera di affari nei quali io aveva una parte personale e mi sono invece fidato nella Corte di cassazione, la quale pochi giorni dopo, con decisione 5 febbraio 1873, annullò la sentenza ed il procedimento per irregolarità grave nel medesimo.

Ora io vi domando: non vi pare, o signori, che sia di troppo facile contentatura il Governo, pel modo con cui i presidenti rispondono alla loro missione? Se le cose sono andate male, per me io credo che non si possa dire che tutto questo male venga dai giurati.

Quanto al modo di evitare questo male, oltre l'aumentare di un grado la posizione del presidente, io credo che si dovrebbe pure aumentare di un grado la condizione degli altri due giudici: già è troppa la sproporzione attuale nella condizione rispettiva. Quei due piccoli giudici di tribunale fanno proprio la funzione di due candelabri. Perchè, signori, bisogna vedere le Corti d'assise nelle Corti d'assise e non nei libri e nei giornali; bisogna averle visitate lì per sapere che, quando si tratta di un incidente, il presidente guarda a destra, poi a sinistra, e quegli altri due stanno muti e tranquilli, e che poi il presidente annunzia che la Corte rigetta o che la Corte concede, senza darsi un pensiero al mondo della manifestazione del voto di questi due accoliti.

Secondo me la collegialità va conservata, perchè ad un solo, nelle condizioni attuali, sarebbe forse troppo rischio il fidarsi; ma questa collegialità la voglio sul serio e non solamente di apparenza. Quando si dovesse costruire una sola apparenza, sarebbe meglio affrontare la verità e sopprimere a dirittura ciò che è inutile.

Capisco, come accennava già qualcuno, che vi è la questione della finanza. Io credo che in 69 circoli d'Assise aumentare di un grado il presidente

e i due giudici, ci porterebbe forse la spesa di 150 o 200,000 lire. Ma, signori, qualunque siano le condizioni del nostro bilancio, la giustizia non vi entra; voi lo sapete meglio di me.

La giustizia in Italia non costa niente allo Stato; l'onorevole guardasigilli potrà dirvelo. Il suo bilancio non pesa per nulla; le tasse giudiziarie, le cancellerie, la carta bollata rendono più di quel che costa la giustizia allo Stato.

Dunque si potrebbe senza scrupolo far la spesa di queste 200,000 lire e risparmiarle, per esempio, sull'Accademia della Crusca, o su qualche cosa di simile, e ciò anche prescindendo dal compenso che può sperarsi per le spese minori dei processi non annullabili dalla Corte di cassazione.

Ma oltre che ai presidenti, vi sono molte altre cose a cui questo progetto di legge non provvede. Ad una ha già accennato l'onorevole Guala, vale a dire alla lunghezza dei processi.

Io non ricorderò tutte le cifre statistiche citate dall'onorevole Guala, ma accennerò solamente che nel 1870 ci sono stati 2117 condannati dalle Corti d'assise, senza parlare dei condannati dai tribunali correzionali, i quali 2117 condannati erano stati in carcere preventivo più di un anno; e ci sono stati 623 assolti, dopo di essere stati in carcere anch'essi per più di un anno.

Io non guardo adesso alla moralità del fatto; l'onorevole guardasigilli ha pensato a ciò col presentarvi un progetto di legge riguardo all'arresto preventivo; ma parlo di queste cifre per il rapporto che ha la lunghezza dei procedimenti colla istituzione dei giurati. Nella critica della istituzione importa por mente che, dopo tanto tempo, le difficoltà di ricercare gli indizi della reità e di scoprire le tracce che tendono a scomparire aumentano a dismisura. I testimoni, dopo tanto tempo, non ricordano, o, se anche ricordano, possono avere più facilmente un pretesto per dire che non ricordano; e certamente hanno poi minor motivo di arrossire, quando non rispondono adeguatamente alle interrogazioni. Se il processo si facesse a poca distanza dal momento in cui il reato ha destato la commozione nel pubblico, oh! certamente la verità verrebbe a galla più presto. E non è col cambiare il modo di scegliere i giurati che a questo male voi potrete porgere rimedio. La giustizia pronta è più efficace, non solo perchè dà migliore e più eloquente l'esempio, ma anche perchè essa medesima si costituisce meglio. Se gli Inglesi hanno detto a ragione che il tempo è moneta, noi potremmo dire non meno giustamente che il tempo è giustizia.

A queste lentezze si porrebbe rimedio quando si

corroborasse e si rendesse molto più efficace e più energica l'azione della polizia giudiziaria, la quale, a dir vero, nel nostro paese ha bisogno di essere rafforzata.

Credo che molti e sottili avvedimenti si potrebbero proporre per accelerare i processi, colla soppressione di molti atti di inutile duplicazione nelle istruttorie; credo che sarebbe degno problema da proporre ai distinti giureconsulti, come quelli che siedono tanto sul banco della Commissione che sul banco del Ministero, se non si dovesse dare partecipazione più attiva, od almeno, se non si dovesse opporre meno difficoltà alla parte offesa e civile, la quale adesso viene tenuta lontana, quasi con diffidenza, dall'aula della giustizia processante. Essa somministrerebbe più facilmente e con maggiore interesse le tracce e gli indizi per affrettare lo scoprimento del vero, quando si chiedesse la cooperazione del suo interesse.

Dopo le lunghezze dei processi, un altro elemento pure intorbida il criterio dei giudizi, e dovrebbe evitarsi; ed anche questo nasce senza colpa dei giurati. Esso sta nella complicazione dei processi medesimi: in Italia vediamo una frequenza eccessiva di processi in cui si contano quindici, venti, o trenta accusati, dove ci sono cento fatti da scrutare, dove si fanno intervenire trecento testimoni, dove si fanno, che so io, centinaia e centinaia di domande a questi poveri giurati; ne ho visto persino a farne seicento. (*Sensazione*)

Domando io, quale confusione!

Ma ci vorrebbe un giuri di filosofi, ci vorrebbe un qualche cosa di fenomenale nel loro cervello perchè essi potessero rispondere a tutto e rispondere sempre bene e in modo da non dare motivo a sospetti nè screditare l'istituzione.

Oltre l'imbarazzo che avviene dal numero delle domande, bisogna poi dire che questi processoni *monstres* importano ore indefinite per fare il dibattimento, e quindi impongono il peso ai giurati di stare là fissi sul loro banco per più e più giorni. Il quale inconveniente è anche peggiorato, come ho potuto vedere da vicino, da una certa ampiezza di riposi con che i presidenti, i quali non hanno fretta di tornare a casa, tengono là i giurati troppo tempo inoperosi.

Ebbene, non vedete voi come, con tanta fatica che s'impone ai giurati, con tanta perdita di tempo, è naturale che essi cerchino di sfuggire a questo peso? Non credete voi che sia naturale, ciò che accennava l'onorevole Guala, che essi facciano tutte le pratiche per non venire compresi nelle liste dei giurati, e poi per essere esclusi dal servizio ad opera

del pubblico Ministero o del difensore? Qual meraviglia che sia il caso di dire che *molti rifiutano lo comune incarco?*

Anche queste complicazioni, io credo, si potrebbero evitare, e sarebbero facilmente evitate con una maggiore energia nella polizia giudiziaria.

Il segreto di questi grandi processoni sta in ciò che, commesso un reato, la polizia giudiziaria lascia libero l'imputato di commetterne degli altri e non si accorge di lui se non molto tempo dopo; intanto egli commette altre male azioni con complicità di diverse persone; nasce una connessità, una catena di vari fatti imputabili in parte agli stessi individui, in parte ad altri; e i diversi procedimenti si aggruppano per cause tra loro distinte, ma solo legate da partecipazioni personali.

Vorrei aggiungere, e credo sia vero, che simile ragione di connessità venga cercata, venga desiderata, mi si perdoni la parola, da qualcheduno dei membri del Ministero pubblico; credo che vi entri un pochino la vanità del far sapere che si è avuto da discutere un processo di 30 sedute, che si è avuto un processo dove c'erano 20 capi di accusa, 40 accusati.

È uno spettacolo che si dà dal Ministero pubblico, che in quell'occasione fa stampare il suo atto di accusa, tutti i giornali lo ristampano e ne parlano; può essere causa poi di un decreto di elogio o forse di qualche croce; insomma io credo che si incoraggisca troppo questa specie di complicazioni non sempre nate dalle viscere delle cause.

Certo quei processi così grandi, così complicati, sono una causa naturale spesso rinnovata, indipendente dalla qualità dei giurati che intervengono, alla quale si deve per molto attribuire se la punitiva giustizia non ha avuto sempre quell'esito che sarebbe desiderabile.

Oltre a questi processi lunghi e complicati, mi si permetta anche di aggiungere che vi sono dei processi non completamente istruiti che si portano davanti ai giurati.

Le nostre statistiche giudiziarie lasciano parecchie lacune; in esse ho cercato, ma non ho trovato una cifra corrispondente ai processi che, per non essere stati maturamente studiati nella istruzione, resero necessari provvedimenti di istruzione suppletiva alla udienza.

Io desideravo pure di trovare una cifra nella statistica, ma non l'ho trovata, per sapere quante volte il pubblico Ministero ha dovuto, e questo fa onore alla sua coscienza, nel dibattimento recedere dalla accusa, o cambiare almeno le sue conclusioni rispetto alla distribuzione delle qualità fra l'autore del reato,

gli agenti principali ed i complici, e ciò pei fatti scoperti nella nuova istruzione fatta alla udienza. Però credo che se si cercasse bene, se ne troverebbero troppi di questi casi.

In pratica molto spesso avviene che l'atto d'accusa qualifichi uno per agente principale, ed un altro complice, e che poi, quando si viene alle conclusioni, codeste qualifiche si debbono dallo stesso pubblico Ministero cambiare. Ora, non trovate voi naturalissimo che da tale spettacolo nasca una gran confusione nella mente dei giurati?

Rettificate, semplificate, costruite compiutamente e chiaramente la istruzione preparatoria, e i giurati vi risponderanno meglio.

Dopo ciò dovrei venire ad una grande questione; non la tratterò ma l'accennerò solamente; voglio dire la questione del *riassunto*, nel quale io vedo una delle cause per cui i giurati si confondono.

Pensate alle 94 sentenze annullate perchè le domande erano fatte falsamente e a quei presidenti che hanno fatte queste domande false, e deducetene quale razza di riassunti debbono aver fatto.

Il riassunto del presidente è una superfetazione nel procedimento per giurati. Mentre si vuole che il potere giudiziario resti estraneo alla dichiarazione del fatto per lasciare l'indipendenza di tale giudizio ai giurati, si pongono poi i medesimi sotto tutela di questo medesimo potere da cui dovrebbero rimanere liberi.

Si vuol presumere quasi che non abbiano capito niente. Ma se non hanno capito niente vedendo i corpi di reato, sentendo le risposte degli accusati, dei testimoni, certo non capiranno meglio pel riassunto; e questo, più che aiutarli a comprendere, aumenterà lo scompiglio della loro mente.

Queste sono le cause della presente e lamentata condizione della nostra giustizia criminale, le quali bisogna togliere, ma sulle quali non vedo che il progetto provveda.

Io mi riservo di proporre un articolo aggiuntivo al riguardo del grado dei presidenti; sul resto chiedo e spero formali promesse dal Governo, che verranno prontamente studiati provvedimenti che migliorino quegli altri punti della procedura giudiziaria, senza toccare ai quali l'istituzione del giuri, anche nel caso in cui i giurati fossero i migliori possibili, funzionerebbe sempre male.

Due parole sulla questione più grave che presenta la prima parte del progetto proposto dall'onorevole guardasigilli De Falco, vale a dire la sostituzione delle categorie al sistema presente.

Ho dei gravissimi dubbi su questo proposito, e

confesso che l'esame dei motivi addotti non mi ha assolutamente soddisfatto.

Comprendo che l'ufficio di elettore politico sia un ufficio diverso da quello di giurato. Fin qui saremo forse tutti d'accordo; ma pure in ambedue questi uffici si presenta un'idea unica, che è quella del paese legale. Uno corrisponde all'altro. Un solo ordine di considerazioni fa dichiarare quale sia la vera espressione della volontà del paese. Lo stesso corpo parla pel paese affine di farlo rappresentare, e parla pure pel paese affine di giudicare a nome di lui nei procedimenti.

Credo che l'una delle idee sia molto correlativa all'altra.

Trovo poi che nel sistema delle categorie, per quanta buona volontà ci si metta, per quanti criteri si vogliano adoperare, un po' d'arbitrio ci è sempre. Si finisce sempre ad un punto, dove *stat pro ratione voluntas*. Non si può trovare un ragione per la quale si giustifichi che possa essere giurato il sindaco d'un paese di 3000 anime, mentre non possa esserlo il sindaco d'un paese che ne abbia 2500. Queste disposizioni così arbitrarie mi paiono sempre poco accettabili in un disegno di legge, e in materia tanto delicata ed interessante.

D'altronde, quando discendo ad esaminare le categorie proposte dalla Commissione, sono tentato quasi di dire che essa abbia accettato il sistema dell'elettorato politico, il quale si fonda sul censo. Confrontate queste categorie con quelle della legge elettorale e vedrete che la più importante sia proprio quella delle 100 o 200 lire o delle 300 d'imposta, secondo l'importanza del comune.

Mentre con splendide osservazioni si è detto di voler cercare l'elemento dell'intelligenza, il principale elemento invece, e lo ha accennato l'onorevole Lacava, uno dei difensori della legge, sta proprio nel censo.

Egli ve l'ha detto: senza la categoria del censo, vi sarebbero 8000 giurati soltanto, mentre con quella si portano a 30,000.

Voi dichiarate di voler elevare il livello dell'intelligenza nelle vostre esigenze, e poi la massima parte, se non tutte le vostre esigenze sono di censo e non di capacità.

Può essere giurato quello che paga un'annua imposta di 100 lire in un paese, e non basta essere vice-presidente di un Comizio agrario, non basta essere sindaco di certi comuni piccoli. Domando io se questo sia criterio di capacità o criterio di censo. Non calcolate buono uno che è maestro in una piccola scuola, non calcolate buono quello che, dal

suffragio dei suoi elettori sia stato chiamato una due, tre volte, come consigliere comunale, ed accettata invece quello che paga un tributo di 100 lire. Con ciò è forse la capacità che cercate? Mi pare che cerchiate il solo elemento della proprietà.

Nell'insieme, queste categorie non mi pare che corrispondano all'idea che ha determinata originariamente l'istituzione dei giurati e che deve costituirne l'indole. Voi domandate una capacità troppo generica e non vi occupate della capacità specifica per fare il giurato. La capacità specifica l'ha insegnata un gran pensatore, quello che tutti riconosciamo il principale maestro in questo genere d'indagini. Il Servant ha definito dove bisogna cercare la capacità? Bisogna cercarla in quella gente che conosca da vicino le classi dove i delitti si compiono; quella è la capacità speciale che bisogna chiedere. Poichè, insiste il medesimo Servant, le classi troppo superiori spesso s'ingannano, perchè disprezzano; le classi troppo inferiori spesso s'ingannano, perchè invidiano.

Bisogna dunque cercare il giurì nelle classi vicine a quelle dove il reato si compie, se si vuole che la verità si trovi e si trovi più spassionata. Questa è la spiegazione più naturale e più ovvia dell'antica massima che ciascheduno deve essere giudicato *dai pari suoi*; c'è pericolo nel superiore e c'è pericolo nell'inferiore.

Io credo che questo criterio sia stato troppo dimenticato nell'elenco delle vostre categorie. È pure stato anche dimenticato l'altro punto, a cui posso fare una semplice allusione, poichè fu già accennato anche dall'onorevole Lacava, quello cioè che nello scegliere le categorie bisogna pensare che l'istituzione dei giurati non è solamente una istituzione giudiziaria, ma è anche una istituzione eminentemente politica, perchè è eminentemente educativa. Essa deve sollevare le classi infime alla dignità cittadina. Quell'uomo che è stato una volta giurato, che è stato una volta chiamato dal suo paese, in nome della legge a prestare il suo aiuto morale nell'amministrazione della giustizia, quell'uomo si sente più alto, quell'uomo assai più difficilmente commetterà una bassezza, un delitto.

Di questa funzione educativa dell'istituzione dei giurati mi pare che la Commissione abbia tenuto troppo poco conto.

Un'altra parola, ed ho finito.

Le categorie, teoricamente parlando, le quali, ripeto, sono un sistema un poco oscillante ed arbitrario, hanno però un vantaggio sull'altro sistema, ed è quello che sostituiscono l'opera della legge all'opera dell'individuo per la formazione delle liste.

Nella scelta dei giurati, questo è un vantaggio che non si può disconoscere al sistema delle categorie; ma, per assicurarsi un tale vantaggio, bisogna fare le categorie in ben altro modo, e bisogna eliminare le Commissioni depuratrici.

Voi, signori, avete proposta una Commissione composta del presidente del tribunale, che conosce pochissimo i giurati, e dei pretori del distretto. Che cosa ne nascerebbe? Che i pretori di un mandamento non conoscendo le persone dell'altro mandamento, e tutt'al più conoscendo quelle del proprio, in pratica il vostro sistema si ridurrà a questo, che ogni pretore possa escludere quei giurati che a lui garberà di escludere. Ma questo, scusatelo, è ancora peggio del sistema vigente, poichè pone tutte le facoltà di eliminare i giurati nella mano di un funzionario solo, rispettabilissimo, ma amovibilissimo.

E così, o signori, il vostro sistema delle categorie offre troppo poche garanzie per dare un corpo di giurati migliore di quello che abbiamo ora.

Queste sono le poche osservazioni che credevo necessario di fare nella discussione generale. Per altre osservazioni sugli articoli mi riservo agli articoli stessi. (Bravo! Benissimo! *a sinistra*)

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica al tocco.

La seduta è levata alle ore 6 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° **Votazione per scrutinio segreto sopra i progetti di legge:**

Spesa per la difesa dello Stato;

Spesa per completare la dotazione di vestiario dell'esercito;

2° **Svolgimento della proposta di legge del deputato Brescia-Morra diretta a stabilire una indennità pei deputati;**

3° **Seguito della discussione del progetto di legge: Ordinamento dei giurati — Modificazioni della procedura relativa ai dibattimenti avanti le Corti di assise.**

Discussione dei progetti di legge:

4° **Esercizio delle professioni di avvocato e procuratore;**

5° **Modificazione della legge sui pesi e sulle misure;**

6° **Maggiore spesa pel traforo del Moncenisio;**

7° **Provvedimenti relativi alle miniere, cave e torbiere;**

8° **Discussione sulle modificazioni proposte al regolamento della Camera.**